Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/2079(INL)

12.9.2025

EMENDAMENTI
1 - 344

Progetto di relazione
René Repasi
(PE773.199v01-00)

Il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative
(2025/2079(INL))

Emendamento 1
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Titolo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le ***imprese innovative***	recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28º regime: un nuovo quadro giuridico per le ***start-up e le scale-up***

Or. en

Emendamento 2
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– visti l'articolo 50 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– ***visti*** l'articolo 50 ***e l'articolo 114, paragrafo 1,*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,	– ***visto*** l'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Or. fr

Emendamento 4
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– visto l'articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Or. it

Emendamento 5
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario,

Or. en

Emendamento 6
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore

ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario,

Or. en

Emendamento 7
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario,

Or. en

Emendamento 8
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario,

Or. en

Emendamento 9
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Visto 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere,

Or. en

Emendamento 10
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
A. considerando che all'interno dell'Unione le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, ***sono soggette a*** norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa ***e*** i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti ***sconosciuti ostacolano il*** finanziamento paneuropeo delle imprese;	A. considerando che all'interno dell'Unione le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, ***si trovano spesso a dover affrontare un quadro normativo frammentato a livello dell'UE e*** norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale ***frammentazione ed*** eterogeneità normativa***, nonché*** i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti ***transfrontalieri, costituiscono un ostacolo al*** finanziamento paneuropeo delle imprese;

Or. ro

Emendamento 11
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
A. considerando che all'interno dell'Unione le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, sono soggette a norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa e i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti sconosciuti ostacolano il finanziamento paneuropeo delle imprese;	A. considerando che all'interno dell'Unione le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, sono soggette a norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa e i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti sconosciuti ostacolano il finanziamento paneuropeo ***e la scalabilità*** delle imprese;

Or. en

Emendamento 12
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
A. considerando che all'interno dell'Unione ***le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI),*** le start-up e le scale-up**,** sono soggette a norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa e i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti sconosciuti ostacolano ***il finanziamento paneuropeo delle imprese***;	A. considerando che all'interno dell'Unione le start-up e le scale-up ***che operano nel settore digitale*** sono soggette a norme altamente variabili da uno Stato membro all'altro; che tale eterogeneità normativa e i costi legati alla difficoltà di condurre attività commerciali in contesti sconosciuti ostacolano ***la loro capacità di crescita***;

Or. fr

Emendamento 13
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	A bis. considerando che, come sottolineato dalla Commissione nella sua comunicazione su una strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, la creazione e l'espansione di imprese innovative in Europa comporta attualmente sfide significative, in particolare a causa della frammentazione del quadro normativo a livello dell'UE, della minore propensione al rischio degli investitori, della lenta diffusione delle tecnologie innovative e del sottoutilizzo degli appalti pubblici;

Or. ro

Emendamento 14
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	A bis. considerando che il contesto imprenditoriale globale richiede sempre più agilità, digitalizzazione e accesso a mercati e bacini di talenti diversificati, che molte imprese dell'UE attualmente faticano a raggiungere a causa della complessità normativa e di quadri incoerenti;

Or. en

Emendamento 15
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

B. considerando che non sarebbe possibile creare un sistema europeo unificato solo mediante un atto giuridico a sé stante dell'Unione, bensì anche attraverso l'introduzione di un insieme di norme che affianchino l'ordinamento giuridico nazionale vigente in ciascuno Stato membro;	B. considerando che non sarebbe possibile creare un sistema europeo unificato ***e armonizzato in modo più efficiente*** solo mediante un atto giuridico a sé stante dell'Unione, bensì anche attraverso l'introduzione di un insieme di norme che affianchino l'ordinamento giuridico nazionale vigente in ciascuno Stato membro***, senza tuttavia che tali norme generino ulteriori oneri amministrativi, burocratici e finanziari o altri tipi di ostacoli allo sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI***;

Or. ro

Emendamento 16
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
B. considerando che ***non*** sarebbe possibile ***creare un sistema europeo unificato solo mediante un atto giuridico a sé stante dell'Unione, bensì anche attraverso l'introduzione di*** un insieme di norme che ***affianchino l'ordinamento giuridico nazionale vigente in*** ciascuno Stato membro;	B. considerando che sarebbe possibile ***introdurre*** un insieme di norme che ***agevolino il riconoscimento delle start-up e delle scale-up che operano nel settore digitale all'interno di*** ciascuno Stato membro***, mantenendo nel contempo i regimi nazionali in materia di diritto fiscale e di diritto sociale***;

Or. fr

Emendamento 17
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
C. considerando che molte start-up e scale-up dell'Unione stanno sviluppando	***soppresso***

tecnologie pionieristiche; che tali imprese sono spesso acquisite da imprese straniere prima raggiungere la maturità; che tali acquisizioni si collocano spesso al di sotto delle soglie di controllo delle concentrazioni dell'Unione;

Or. en

Emendamento 18
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
C. considerando che molte start-up e scale-up dell'Unione stanno sviluppando tecnologie pionieristiche; che tali imprese sono spesso acquisite da imprese straniere prima raggiungere la maturità; che tali acquisizioni si collocano spesso al di sotto delle soglie di controllo delle concentrazioni dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 19
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
C. considerando che molte start-up e scale-up dell'Unione stanno sviluppando tecnologie pionieristiche; che tali imprese sono spesso acquisite da imprese straniere prima raggiungere la maturità; che tali acquisizioni si collocano spesso al di sotto delle soglie di controllo delle concentrazioni dell'Unione;	C. considerando che molte start-up e scale-up dell'Unione stanno sviluppando tecnologie pionieristiche; che tali imprese ***innovative*** sono spesso acquisite da imprese straniere prima raggiungere la maturità; che tali acquisizioni si collocano spesso al di sotto delle soglie di controllo delle concentrazioni dell'Unione;

Or. ro

Emendamento 20
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	C bis. considerando che l'Unione ha già adottato quadri giuridici per le imprese europee, le società cooperative europee e i gruppi di interesse economico, che tuttavia non sono adatti per consentire alle start-up e alle scale-up di operare in modo più efficiente nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 21
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che le imprese innovative necessitano di accesso al capitale di rischio, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di protezione contro le "acquisizioni killer" e di investimenti a lungo termine;	D. considerando che le imprese innovative necessitano di accesso ***più ampio*** al capitale di rischio, di mobilità paneuropea, ***di maggiori opportunità per lo scambio di buone pratiche a livello europeo,*** di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di protezione contro le "acquisizioni killer" e di investimenti a lungo termine;

Or. ro

Emendamento 22
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che ***le*** imprese innovative necessitano di accesso al capitale di rischio, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati***, di protezione contro le "acquisizioni killer"*** e di investimenti a lungo termine;	D. considerando che ***tali*** imprese innovative necessitano di accesso al capitale di rischio, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati e di investimenti a lungo termine;

Or. fr

Emendamento 23
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che le ***imprese innovative*** necessitano di accesso ***al*** capitale ***di rischio***, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di protezione contro le "acquisizioni killer" e di investimenti a lungo termine;	D. considerando che le ***start-up e le scale-up*** necessitano di accesso ***a diverse forme di*** capitale, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di protezione contro le "acquisizioni killer" e di investimenti a lungo termine;

Or. en

Emendamento 24
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che le imprese innovative necessitano di accesso al	D. considerando che le imprese innovative necessitano di accesso al

capitale di rischio, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di ***protezione contro le "acquisizioni killer"*** e di investimenti a lungo termine;	capitale di rischio, di mobilità paneuropea, di scalabilità, di lavoratori altamente qualificati, di ***risultati scientifici e derivanti dalla ricerca (compresi i dati)*** e di investimenti a lungo termine;

Or. en

Emendamento 25
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che il diritto societario sarà solo uno degli ambiti che il tema del 28º regime per le imprese dell'innovazione dovrà affrontare e che l'intera materia sarà regolata da proposte normative modulari e complementari che riguarderanno ambiti normativi differenti. I temi della governance fiscale, del labour, dell'insolvenza e dei servizi finanziari transfrontalieri saranno elementi fondamentali della legislazione europea del 28º regime e contribuiranno al rilancio dell'innovazione attraverso la definizione di una legislazione efficiente, vantaggiosa e attrattiva, che possa competere con i migliori standard mondiali del settore e con le giurisdizioni extra-europee più performanti, così mantenendo ed attirando in Europa finanziamenti e capitali internazionali di rischio a sostegno delle imprese, delle start-up e delle scale-up europee del settore;

Or. it

Emendamento 26
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che le imprese sociali e le imprese fondate da imprenditori giovani o che si lanciano per la prima volta in un'attività imprenditoriale svolgono un ruolo chiave nel promuovere l'innovazione, nel creare coesione sociale e nel contribuire alla crescita economica sostenibile, ma spesso affrontano maggiori sfide nell'accesso ai finanziamenti, alle reti e al sostegno specializzato; che la cooperazione con le università, gli istituti di ricerca e gli uffici di trasferimento tecnologico può accelerare il processo "dai laboratori al mercato", agevolare l'accesso alle competenze e alle infrastrutture e promuovere la commercializzazione dei risultati delle ricerche;

Or. en

Emendamento 27
René Repasi

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che le PMI che sono al centro della competitività dell'Unione, molte delle quali sono imprese a conduzione familiare, si trovano ad affrontare sfide legate alla successione; che i modelli di azionariato dei dipendenti possono contribuire a colmare le lacune in ambito successorio nei casi in cui la successione familiare non è praticabile e quindi sostenere la stabilità e la crescita a lungo termine;

Or. en

Emendamento 28
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che agevolare l'accesso al capitale e ai talenti attraverso un quadro giuridico semplificato e uniforme migliorerà la capacità delle PMI, delle start-up e delle scale-up di competere a livello globale, attrarre investimenti e contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla coesione sociale all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 29
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che l'accesso al capitale e agli strumenti digitali deve essere accompagnato da misure di sostegno e agevolazione per le imprese negli Stati membri con bassi livelli di digitalizzazione, che dovrebbero includere periodi di transizione e piattaforme multilingue;

Or. ro

Emendamento 30
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione

Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che l'armonizzazione consentita dagli articoli 50 e 114 TFUE richiede la preesistenza di forme giuridiche comparabili di società e, pertanto, la possibilità di armonizzarle all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 31
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che qualsiasi soggetto istituito nell'ambito del 28º regime dovrebbe essere tenuto a registrare e mantenere la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione, garantendo in tal modo un forte legame con gli ordinamenti giuridici nazionali;

Or. en

Emendamento 32
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D ter. considerando che il rafforzamento della certezza del diritto e della prevedibilità per le imprese che operano in tutti gli Stati membri è essenziale per rafforzare la posizione dell'Unione quale

luogo chiave per l'imprenditorialità, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;

Or. en

Emendamento 33
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D ter. considerando che l'adozione della legislazione dell'Unione in materia di diritto societario può contribuire a porre fine alla frammentazione in questo settore;

Or. en

Emendamento 34
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le ***imprese innovative*** ("il 28º regime"), ***che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di direttiva avente come base giuridica gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***;	1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le ***start-up e le scale-up*** (il "28º regime"), ***riconosce che il diritto societario rappresenterebbe un primo passo per il 28º regime, ma sottolinea la necessità che il 28º regime copra un maggior numero di settori normativi al fine di diventare realmente attraente per le start-up e le scale-up***;

Or. en

Emendamento 35
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di ***direttiva avente come base giuridica gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***;	1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di ***regolamento***;

Or. en

Emendamento 36
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che ***dovrebbe consistere in una proposta legislativa di direttiva avente*** come base ***giuridica gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***;	1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un ***nuovo*** 28º regime ***societario*** per le imprese innovative ("il 28º regime"), che ***mira a completare e rafforzare il mercato unico europeo nel settore dell'innovazione e le cui caratteristiche e finalità impongono l'uso dell'art. 352 TFEU*** come base ***legale***;

Or. it

Emendamento 37
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. ***plaude all'***impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di direttiva avente come base giuridica ***gli articoli*** 50 ***e 114, paragrafo 1,*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);	1. ***prende atto dell'***impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di direttiva avente come base giuridica ***l'articolo*** 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Or. fr

Emendamento 38
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di ***direttiva avente come base giuridica gli articoli 50 e 114, paragrafo 1,*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);	1. plaude all'impegno della Commissione a presentare una proposta legislativa su un 28º regime per le imprese innovative ("il 28º regime"), che dovrebbe consistere in una proposta legislativa di ***regolamento con un'adeguata base giuridica*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Or. en

Emendamento 39
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. è fermamente contrario all'utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, TFUE	***soppresso***

come base giuridica, in quanto ciò ritarderebbe l'adozione della proposta legislativa a causa del requisito dell'unanimità; è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329 TFUE o ad accordi intergovernativi ai fini dell'istituzione del 28º regime;

Or. fr

Emendamento 40
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. è fermamente contrario all'utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica, in quanto ciò ritarderebbe l'adozione della proposta legislativa a causa del requisito dell'unanimità; è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329 TFUE o ad accordi intergovernativi ai fini dell'istituzione del 28º regime;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 41
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. è fermamente contrario all'utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica, in quanto ciò	***soppresso***

ritarderebbe l'adozione della proposta legislativa a causa del requisito dell'unanimità; è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329 TFUE o ad accordi intergovernativi ai fini dell'istituzione del 28º regime;

Or. en

Emendamento 42
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. ***è fermamente contrario all'***utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica***, in quanto ciò*** ritarderebbe l'adozione della proposta legislativa a causa del requisito dell'unanimità; è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329 TFUE o ad accordi intergovernativi ai fini dell'istituzione del 28º regime;	2. ***riconosce che l'***utilizzo dell'articolo 352, paragrafo 1, TFUE come base giuridica ritarderebbe l'adozione della proposta legislativa a causa del requisito dell'unanimità; è critico rispetto al ricorso alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329 TFUE o ad accordi intergovernativi ai fini dell'istituzione del 28º regime;

Or. ro

Emendamento 43
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. riconosce che la complessità, l'eterogeneità e la modularità degli ambiti normativi che, a quanto dichiarato dalla Commissione, il nuovo 28º regime dovrà

affrontare (diritto societario, fiscalità, insolvenza, labour, servizi finanziari) potrebbero richiedere l'uso di basi giuridiche e di meccanismi e maggioranze di voto differenti;

Or. it

Emendamento 44
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. ritiene tuttavia che, se esiste una possibilità ai sensi dell'articolo 114 TFUE come base giuridica per disporre di un regolamento senza necessità di ottenere l'unanimità, tale opzione dovrebbe essere attentamente esaminata;

Or. en

Emendamento 45
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. ritiene che le esigenze generali di uniformità, efficienza, coerenza e certezza normativa richieste dagli operatori internazionali dell'innovazione, dalle start-up, dalle scale-up e dagli investitori del settore rendono necessario e preferibile l'utilizzo dello strumento normativo del regolamento a quello della direttiva;

Or. it

Emendamento 46
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 47
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 48
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 49
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;	3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri; ***invita la Commissione ad estendere tali clausole di armonizzazione massima alla maggior parte delle componenti del 28ºregime;***

Or. en

Emendamento 50
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114,	3. riconosce che gli articoli 50 e 114,

paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione ***massima*** per garantire norme ***uniformi*** in tutti gli Stati membri;	paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione ***il più possibile efficiente*** per garantire norme ***quanto più equilibrate*** in tutti gli Stati membri***, senza creare ulteriori ostacoli amministrativi o finanziari per le imprese***;

Or. ro

Emendamento 51
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;	3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima***, fatte salve le norme stabilite quali i diritti dei lavoratori o gli obblighi di forma nazionali,*** per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 52
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento	3. riconosce che gli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE richiedono misure di armonizzazione nel diritto societario che devono essere attuate nell'ordinamento

nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;	nazionale degli Stati membri; ritiene che in tal caso sia preferibile un'armonizzazione massima ***mediante un regolamento*** per garantire norme uniformi in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 53
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 bis. ribadisce che il 28º regime può rappresentare un'alternativa veramente vantaggiosa per le start-up e le scale-up solo se offre un'armonizzazione in larga misura; invita a tale proposito la Commissione a includere, in una fase successiva, le politiche finanziarie e settoriali nel 28º regime, quali le norme in materia di IVA, i regolamenti sui mercati finanziari e la tassazione delle imprese, in linea con le decisioni dell'Unione già concordate;

Or. en

Emendamento 54
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 bis. constata che l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE non costituisce una base giudica adeguata per una normativa che riguarda essenzialmente il diritto societario;

Or. fr

Emendamento 55
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. ritiene che il 28º regime ***rappresenti un passo avanti verso un ulteriore approfondimento del*** mercato interno ***e una maggiore integrazione europea***;	4. ritiene che il 28º regime ***debba consentire alle start-up e alle scale-up europee che operano nel settore digitale di crescere nel*** mercato interno;

Or. fr

Emendamento 56
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. ritiene che il 28º regime rappresenti un passo avanti verso un ulteriore approfondimento del mercato interno ***e*** una maggiore integrazione europea;	4. ritiene che il 28º regime rappresenti un passo avanti verso un ulteriore approfondimento del mercato interno**,** una maggiore integrazione europea ***e il ripristino della competitività dell'UE***;

Or. ro

Emendamento 57
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. ribadisce che le imprese che	5. ribadisce che le imprese che

aderiscono volontariamente al 28º regime dovrebbero essere vincolate dalle sue norme;	aderiscono volontariamente al 28º regime dovrebbero essere vincolate dalle sue norme ***e ritiene che il regime dovrebbe consentire alle imprese di parteciparvi ogniqualvolta siano pronte a crescere, senza obbligarle ad abbandonare la loro forma giuridica esistente***;

Or. en

Emendamento 58
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. ***è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché*** le garanzie ***siano*** sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;	7. ***ritiene che*** le garanzie ***debbano essere*** sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;

Or. en

Emendamento 59
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non	7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non

deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché ***le*** garanzie ***siano sancite*** mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;	deve ***in nessun caso*** diventare un mezzo per ***ridurre,*** indebolire ***o eludere*** gli attuali livelli di tutela; insiste affinché ***siano sancite*** garanzie ***chiare, vincolanti e controllate efficacemente*** mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie ***in modo sistematico e senza eccezioni***;

Or. fr

Emendamento 60
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. ***è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli;*** sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;	7. sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela ***a livello degli Stati membri e dell'UE***; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;

Or. ro

Emendamento 61
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle	7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle

tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;	tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; ***insiste sulle azioni da intraprendere onde evitare qualsiasi dumping sociale o fiscale;*** sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;

Or. fr

Emendamento 62
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione ***delle tutele nazionali*** obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;	7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione ***di norme*** obbligatorie ***volte a tutelare l'interesse pubblico e la certezza del diritto, in particolare*** per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;

Or. en

Emendamento 63
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;	7. è consapevole del rischio che un 28º regime possa consentire l'elusione delle tutele nazionali obbligatorie per le parti più deboli; sottolinea che il 28º regime non deve diventare un mezzo per indebolire gli attuali livelli di tutela; insiste affinché le garanzie siano sancite mediante norme sostanziali che offrano un elevato livello di tutela***, come gli obblighi di forma nazionali,*** e norme di conflitto che assicurino l'applicazione di norme nazionali obbligatorie;

Or. en

Emendamento 64
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	7 bis. considera fondamentale la definizione di un nuovo 28º regime per le società dell'innovazione ai fini del rilancio della competitività e della crescita europea e ritiene che la sua approvazione e quella dei provvedimenti regolamentari ed esecutivi allo stesso connessi debbano avvenire con la massima celerità;

Or. it

Emendamento 65
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

7 bis. invita la Commissione a prevedere una valutazione con potenziale revisione del 28º regime, compresa una valutazione della frequenza con cui le start-up e le scale-up ne fanno uso, della sua adeguatezza allo scopo e della sua adattabilità alle esigenze delle imprese e della società;

Or. en

Emendamento 66
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Titolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il 28º regime ***per le imprese innovative***	Il 28º regime***: un nuovo quadro giuridico per le start-up e le scale-up***

Or. en

Emendamento 67
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Titolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il 28º regime ***per le imprese innovative***	Il 28º regime***: diritto societario***

Or. en

Emendamento 68
René Repasi

Proposta di risoluzione
Titolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il 28º regime ***per le imprese innovative***	Il 28º regime***: quadro giuridico***

Or. en

Emendamento 69
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. ***è del parere che*** il 28º regime ***dovrebbe riguardare principalmente le*** norme di diritto societario ***e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle*** forme ***societarie nazionali, nuove o esistenti;***	8. ***ritiene che - come dichiarato dalla Commissione europea -*** il 28º regime ***è un progetto normativo modulare che interessa differenti ambiti normativi, che sarà implementato attraverso provvedimenti legislativi complementari e separati e con basi giuridiche differenti, e che non si limiterà alle sole*** norme di diritto societario***, ma che affronterà e definirà ulteriori aspetti e politiche fondamentali per il rilancio dell'innovazione e della competitività europea del settore, con specifico riferimento:*** ***– ad una governance fiscale attrattiva per le imprese dell'innovazione, le start-up e le scale-up, affinché siano in grado di attirare capitali e investitori internazionali, di competere con giurisdizioni estere particolarmente competitive e di aiutare la crescita e l'indipendenza europea del settore;*** ***– ad incentivare - con il fine di trattenere in Europa talenti e professionalità -*** forme ***di partecipazione societaria dei dipendenti alle imprese dell'innovazione e ad applicare alle stesse ed alle relative controprestazioni regimi fiscali vantaggiosi, riconoscendone a livello europeo la natura di plusvalenze;*** ***– ad assicurare una fattuale contiguità e circolarità tra università, start-up,***

organismi di registrazione e tutela della proprietà intellettuale, imprese, fondi di investimento e venture capital, sì da rendere immediatamente disponibile ed operativa la commercializzazione di progetti strategici e di idee ad alto valore innovativo;

– a garantire alle start-up ed alle imprese innovative risorse e finanziamenti ponte europei che ne possano sostenere lo sviluppo nella fase immediatamente precedente alla loro diffusione commerciale;

– all'ulteriore e necessario accrescimento di un Fondo europeo per l'innovazione che possa andare oltre gli investimenti dei singoli Stati e generare un volume di spesa pubblica sufficiente per far crescere una via europea all'innovazione in grado di competere con i principali attori mondiali del settore;

– all'ulteriore realizzazione del mercato interno e del mercato europeo dei capitali, nonché ad ulteriori forme di semplificazione amministrativa.

Or. it

Emendamento 70
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti;	8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti; ***osserva che***

	tale insieme di norme dovrebbe essere conforme all'acquis applicabile alle società a responsabilità limitata e rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, della direttiva 2009/102/CE e della direttiva 2013/34/UE;

Or. ro

Emendamento 71
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti;	8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti***, soggette all'acquis dell'UE già esistente in materia di società a responsabilità limitata, elencate nella direttiva (UE) 2017/1132, nella direttiva 2009/102/CE e nella direttiva 2013/34/UE***;

Or. en

Emendamento 72
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le	8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le

norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti;	norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa ***che operano nel settore digitale*** dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali, nuove o esistenti;

Or. fr

Emendamento 73
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali**,** nuove ***o esistenti***;	8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali nuove;

Or. en

Emendamento 74
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime	8. è del parere che il 28º regime dovrebbe riguardare principalmente le norme di diritto societario e che solo le società a responsabilità limitata non quotate in borsa dovrebbero potervi partecipare; ritiene che il 28º regime

dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali**,** nuove ***o esistenti***;	dovrebbe comprendere un insieme di norme da integrare nelle forme societarie nazionali nuove;

Or. en

Emendamento 75
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	8 bis. invita la Commissione a definire adeguatamente i concetti di "start-up" e "scale-up" sulla base di quanto attualmente utilizzato negli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, compresa l'OCSE;

Or. en

Emendamento 76
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	8 bis. ritiene che il 28º regime non dovrebbe essere limitato alle sole società a responsabilità limitata ma dovrebbe essere aperto anche alle società quotate in borsa;

Or. it

Emendamento 77
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
9. propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "***start-up e scale-up europea***" (***ESSU***); chiede che l'acronimo "***ESSU***" sia aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti;	9. propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "***status europeo semplificato***" (***SES***); chiede che l'acronimo "***SES***" sia aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti;

Or. en

Emendamento 78
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo né le norme sulla codeterminazione dei dipendenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 79
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo né le norme sulla codeterminazione dei dipendenti;	10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo né le norme sulla codeterminazione dei dipendenti; ***sottolinea che occorre considerare la***

	necessità che le ESSU prevedano la partecipazione obbligatoria dei dipendenti al consiglio di amministrazione o al consiglio di sorveglianza, secondo le modalità previste dal diritto nazionale; ritiene che sia necessario un livello di rappresentanza dei dipendenti pari ad almeno un terzo dei membri, fatte salve eventuali disposizioni nazionali che assicurano una maggiore tutela; considera essenziale garantire che i rappresentanti dei dipendenti siano eletti liberamente, siano protetti dalle rappresaglie e ricevano i mezzi necessari per l'esercizio del loro mandato;

Or. fr

Emendamento 80
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo né le norme sulla codeterminazione dei dipendenti;	10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo né le norme sulla codeterminazione dei dipendenti; ***sottolinea che vi è la necessità di proteggere tutti i diritti dei lavoratori esistenti e di introdurre tutele flessibili;***

Or. en

Emendamento 81
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro ***individuale e collettivo né*** le norme sulla codeterminazione dei dipendenti;	10. sottolinea che il 28º regime non pregiudica la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro ***e diritto sociale, comprese*** le norme sulla codeterminazione dei dipendenti;

Or. en

Emendamento 82
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione; ***osserva che gli Stati membri possono avvalersi dei modelli esistenti che prevedono procedure semplificate e accelerate per la creazione di imprese, interoperabili con altri servizi pubblici quali le autorità previdenziali o fiscali, nonché di modelli per la presentazione delle domande ai registri nazionali delle imprese, al fine di semplificare le procedure cui devono far fronte le imprese, in particolare le PMI, garantendo nel contempo la certezza del diritto;***

Or. en

Emendamento 83
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione***; chiede l'automazione del processo di registrazione attraverso l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale e l'interoperabilità con le banche dati nazionali ed europee pertinenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i fondatori***;

Or. ro

Emendamento 84
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di ***semplificare la*** costituzione e ***la*** registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la	11. sottolinea***, in linea con la direttiva (UE) 2025/25,*** la necessità di ***una*** costituzione e ***di una*** registrazione ***semplici e affidabili*** delle imprese; chiede che la

procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;

Or. en

Emendamento 85
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro ***48*** ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ***ritiene che dovrebbero essere possibili*** procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	11. sottolinea la necessità di semplificare ***e garantire*** la costituzione e la registrazione ***online*** delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione ***online*** per la creazione di un'ESSU sia completata entro ***24*** ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali ***e di divulgare informazioni*** online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ***chiede che siano consentite*** procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;

Or. en

Emendamento 86
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ***ritiene che dovrebbero essere possibili*** procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	11. sottolinea la necessità di semplificare ***e digitalizzare*** la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata ***digitalmente*** entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione ***e la gestione*** di un'ESSU; ***chiede la possibilità di introdurre*** procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;

Or. en

Emendamento 87
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro ***48*** ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di un'ESSU sia completata entro ***24*** ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di un'ESSU; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;

Or. it

Emendamento 88
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di ***un'ESSU*** sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di ***un'ESSU***; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;	11. sottolinea la necessità di semplificare la costituzione e la registrazione delle imprese; chiede che la complessità procedurale sia ridotta e che la procedura di registrazione per la creazione di ***un SES*** sia completata entro 48 ore; chiede la possibilità di presentare i documenti aziendali online durante l'intero ciclo di vita della forma societaria nonché la piena attuazione del principio "una tantum" per la registrazione di ***un SES***; ritiene che dovrebbero essere possibili procedure digitali, come le riunioni digitali per le assemblee generali e le riunioni dei consigli di amministrazione;

Or. en

Emendamento 89
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	11 bis. chiede inoltre che la piena attuazione e valutazione della legislazione vigente dell'Unione per quanto riguarda l'uso degli strumenti digitali nel diritto societario, in particolare le direttive (UE) 2019/1151 e (UE) 2025/25, nonché l'ulteriore digitalizzazione e automazione delle relazioni alle autorità rappresentino

una priorità fondamentale nei lavori sulla semplificazione normativa nell'Unione;

Or. en

Emendamento 90
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	11 bis. sottolinea che la creazione dell'ESSU dovrebbe essere pienamente integrata con il portafoglio aziendale previsto a livello dell'Unione per garantire interazioni digitali senza soluzione di continuità per le imprese in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale connessione agevolerà l'accesso semplificato ai servizi digitali essenziali, tra cui la registrazione delle imprese, le presentazioni dei documenti e le transazioni;

Or. en

Emendamento 91
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	11 bis. chiede l'istituzione di un regime tariffario standard a livello dell'UE per i servizi bancari e notarili direttamente collegati alla costituzione e alle operazioni di base di un'ESSU, garantendo che i costi rimangano proporzionati, trasparenti e non superino il livello stabilito nel quadro dell'ESSU in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 92
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	11 bis. chiede il rilascio di un certificato europeo ESSU, che sia riconosciuto in tutti gli Stati membri, al momento del rilascio, in merito alla costituzione dell'impresa e alle informazioni essenziali contenute nel registro per la costituzione dell'impresa;

Or. en

Emendamento 93
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione ***delle ESSU***, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);	12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione ***dei SES***, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)***, rendendolo direttamente accessibile al pubblico e integrato con i registri nazionali delle imprese***; ***si attende che tale registro delle imprese consenta anche l'archiviazione dei documenti necessari per la registrazione del SES e il suo principio "una tantum", nonché per le certificazioni nazionali, che potrebbero successivamente essere riconosciute in tutti gli Stati membri al fine di incrementare il rilascio delle***

certificazioni; sottolinea che la piattaforma deve essere multilingue e sostenere l'operabilità transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 94
Pascale Piera, Ernő Schaller-Baross

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);	12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS); ***sottolinea che alle imprese non deve essere consentito di eludere i requisiti nazionali in materia di registrazione e che la partecipazione di avvocati e/o notai alle procedure di registrazione deve rimanere obbligatoria al fine di garantire la legalità e prevenire il riciclaggio di denaro;***

Or. fr

Emendamento 95
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di	12. chiede che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di

interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);	interconnessione dei registri delle imprese (BRIS); ***sottolinea inoltre la necessità di aggiungere un registro per la trasparenza, accessibile al pubblico, che garantisca la pubblicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva, agli assetti proprietari e alle pratiche fiscali, al fine di evitare opacità o abusi;***

Or. fr

Emendamento 96
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede ***che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando*** l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);	12. chiede ***di integrare e ampliare*** l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)***, in qualità di principale strumento digitale per la registrazione e l'interconnessione delle ESSU in tutta l'Unione; sottolinea che, al fine di migliorarne l'efficienza, il BRIS potrebbe essere collegato a varie banche dati gestite dalla Commissione o dalle agenzie dell'Unione, comprese quelle relative alla proprietà intellettuale, come i marchi e i disegni o modelli***;

Or. en

Emendamento 97
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede che sia istituito un ***registro*** digitale ***delle imprese*** uniforme a livello dell'Unione ***che funga da punto di***	12. chiede che sia istituito un ***punto di ingresso*** digitale ***diretto*** uniforme a livello dell'Unione per la registrazione delle

ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);

ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS); ***sottolinea che tale punto di ingresso dovrebbe basarsi sull'attuale portale della giustizia elettronica e, se del caso, rinnovarlo, al fine di fornire un'interfaccia di facile utilizzo, multilingue e sicura per le procedure societarie transfrontaliere;***

Or. en

Emendamento 98
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede ***che sia istituito un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione che funga da punto di ingresso diretto per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'***attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);	12. chiede ***un ulteriore ampliamento dell'***attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);

Or. en

Emendamento 99
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. chiede che sia istituito un ***registro digitale delle imprese uniforme a livello*** dell'Unione ***che*** funga da punto di ***ingresso diretto*** per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);	12. chiede che sia istituito un ***punto di accesso sul portale europeo della giustizia elettronica che copra l'intero territorio*** dell'Unione ***e*** funga da punto di ***contatto unico*** per la registrazione delle ESSU, integrando e ampliando l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese

(BRIS);

Or. ro

Emendamento 100
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	12 bis. chiede di istituire una piattaforma online dedicata alle società per agevolare processi digitali sicuri, comprese le credenziali verificabili e la firma elettronica dei documenti (anche da parte dei notai), la vendita e l'assegnazione di azioni, la creazione e l'adozione di risoluzioni del consiglio di amministrazione e la fornitura di servizi di fatturazione elettronica; sottolinea che tale piattaforma dovrebbe consentire la portabilità di certificazioni, licenze e autorizzazioni rilasciate in uno Stato membro affinché possano essere riconosciute e utilizzate in tutta l'Unione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile; evidenzia che tali strumenti digitali miglioreranno la certezza del diritto, ridurranno gli oneri amministrativi e promuoveranno il funzionamento senza soluzione di continuità delle imprese nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 101
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	12 bis. chiede che il quadro dell'ESSU garantisca che tutti i documenti giuridici e fiscali richiesti siano presentati una volta, al momento della registrazione, tramite il registro digitale delle imprese a livello dell'Unione e resi accessibili a tutte le autorità nazionali competenti attraverso sistemi di interconnessione sicuri, in modo che tali documenti non siano richiesti ripetutamente all'impresa durante tutto il suo ciclo di vita; chiede che le imprese che si registrano come ESSU siano autorizzate a presentare i documenti giuridici e fiscali richiesti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 102
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	12 bis. sottolinea la necessità di istituire un registro per la trasparenza a livello dell'UE, interconnesso con il registro digitale delle imprese e con il BRIS, che garantisca la divulgazione al pubblico delle informazioni relative alla titolarità effettiva, agli assetti proprietari e alle dichiarazioni dei redditi delle imprese; insiste affinché tale registro sia accessibile al pubblico, regolarmente aggiornato e accompagnato da meccanismi di controllo e sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inosservanza;

Or. fr

Emendamento 103
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale;	13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo ***unico*** delle imprese dell'Unione ***collegato al registro dell'Unione*** per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale; ***incoraggia la Commissione europea a lavorare sull'interoperabilità con le iniziative globali per l'identificazione delle imprese;***

Or. en

Emendamento 104
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale;	13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale; ***sottolinea che ciò consentirebbe alle imprese di conservare e condividere in modo sicuro credenziali verificabili con le autorità di tutta l'Unione;***

Or. en

Emendamento 105

Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. chiede che sia ***ulteriormente sviluppato e adeguato un*** identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale;	13. chiede che sia ***sostenuto e attuato lo sviluppo di un unico*** identificativo delle imprese dell'Unione ***collegato al registro dell'UE*** per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale;

Or. it

Emendamento 106
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale;	13. chiede che sia ulteriormente sviluppato e adeguato un identificativo delle imprese dell'Unione per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode***, il riciclaggio di denaro*** e l'evasione fiscale;

Or. en

Emendamento 107
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
14. ritiene che la possibilità di	14. ritiene che la possibilità di

registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" ***o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;***	registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative"**.**

Or. it

Emendamento 108
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;	14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU***, costituendo una nuova impresa di tipo ESSU o trasformando un'impresa esistente di altra forma in un'ESSU***;

Or. en

Emendamento 109
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
14. ritiene che la possibilità di	14. ritiene che la possibilità di

registrarsi come ESSU ***non*** dovrebbe ***valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti***; ***avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici;*** chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;	registrarsi come ESSU dovrebbe ***essere limitata alle start-up e alle scale-up che operano nel settore digitale***; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;

Or. fr

Emendamento 110
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;	14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ESSU ***dovrebbe tenere conto della diversità dei modelli imprenditoriali, dovrebbe pertanto essere disponibile per tutte le forme di impresa e*** non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire un'ESSU;

Or. en

Emendamento 111
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

14. ritiene che la ***possibilità di registrarsi*** come ESSU ***non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter costituire*** un'ESSU;	14. ritiene che la ***registrazione*** come ESSU ***dovrebbe essere possibile mediante la costituzione di una nuova impresa di tipo ESSU o mediante la trasformazione di un'impresa esistente avente una forma giuridica diversa in*** un'ESSU;

Or. en

Emendamento 112
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ***ESSU*** non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; ***chiarisce che solo le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione dovrebbero poter*** costituire ***un'ESSU***;	14. ritiene che la possibilità di registrarsi come ***SES*** non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti; avverte che la creazione di tale nuova categoria aggiungerebbe inutili oneri burocratici; ***invita la Commissione a lavorare a una soluzione che consenta ai non residenti di*** costituire ***un SES sulla base di un modello simile al programma di residenza elettronica disponibile in Estonia***;

Or. en

Emendamento 113
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
15. ritiene che un'ESSU dovrebbe poter	15. ritiene che ***l'ESSU dovrebbe***

operare come ***impresa singola autonoma*** o come controllata di una società madre dell'ESSU;	***fungere da forma societaria per le singole entità per quanto riguarda la gestione uniforme del gruppo e ritiene che*** un'ESSU dovrebbe poter operare come ***società madre*** o come controllata di una società madre dell'ESSU;

Or. en

Emendamento 114
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
15. ritiene che ***un'ESSU*** dovrebbe poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una società madre dell'ESSU;	15. ritiene che ***un SES*** dovrebbe poter operare come impresa singola autonoma***, come controllata di una società madre*** o come controllata di una società madre dell'ESSU;

Or. en

Emendamento 115
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
15. ritiene che un'ESSU dovrebbe poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una società madre ***dell'ESSU***;	15. ritiene che un'ESSU dovrebbe poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una società madre;

Or. en

Emendamento 116
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;	16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi; ***sottolinea inoltre che un'ESSU dovrebbe poter trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro all'interno dell'Unione senza dover procedere allo scioglimento o alla ricostituzione, secondo procedure armonizzate che garantiscano la continuità della personalità giuridica;***

Or. en

Emendamento 117
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;	16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi***, a condizione che l'impresa mantenga un legame effettivo con l'ordinamento giuridico e la giurisdizione fiscale della sua sede legale e a meno che la coincidenza delle due sedi non sia necessaria per la tutela di interessi pubblici prevalenti***;

Or. en

Emendamento 118

Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ***ESSU***, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;	16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ***SES***, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi***, a condizione che l'impresa mantenga un legame reale e verificabile con l'ordinamento giuridico e la giurisdizione fiscale della sua sede legale***;

Or. en

Emendamento 119
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi***;***	16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi***, a condizione che la società mantenga un legame effettivo con la sua giurisdizione legale.***

Or. it

Emendamento 120
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; ***evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;***	16. sottolinea che, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU, la sua sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri;

Or. en

Emendamento 121
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. sottolinea che***, affinché un'impresa possa essere registrata come ESSU,*** la ***sua*** sede legale deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;	16. sottolinea che la sede legale ***di un'ESSU*** deve essere situata in uno dei 27 Stati membri; evidenzia che la sede e la sede legale possono trovarsi in Stati membri diversi;

Or. en

Emendamento 122
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ritiene che occorra prendere in considerazione la creazione di piani di azionariato per i dipendenti di un'ESSU affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ritiene che occorra prendere in considerazione la creazione di piani di azionariato per i dipendenti di un'ESSU affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 124
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ***ritiene che occorra prendere in considerazione la creazione di piani*** di azionariato per i dipendenti ***di un'ESSU affinché possano*** acquisire una partecipazione nell'impresa;	17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ***sottolinea che il SES dovrebbe avere il diritto di creare un piano*** di azionariato per i dipendenti ***al fine di attrarre i migliori talenti e consentire ai dipendenti di*** acquisire una partecipazione nell'impresa; ***evidenzia che tale regime non dovrebbe rappresentare un'armonizzazione della politica fiscale, ma piuttosto un'armonizzazione della possibilità per i dipendenti di disporre di un piano progressivo di azionariato senza ripercussioni sull'aliquota fiscale in base alla quale sono tassati i potenziali***

benefici; raccomanda che i piani di azionariato siano riconosciuti come plusvalenze; chiede alla Commissione di adoperarsi per istituire un approdo sicuro per la valutazione a livello dell'Unione; sottolinea che tale strumento è la prima richiesta avanzata dagli imprenditori, che faticano a garantire gli stessi benefici ai propri dipendenti in tutto il mercato unico;

Or. en

Emendamento 125
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo***; ritiene che occorra prendere in considerazione*** la creazione di piani di azionariato per i dipendenti di ***un'ESSU*** affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa;	17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo***, e richiede*** la creazione di ***misure addizionali a sostegno del settore dell'innovazione. A tale fine sollecita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di un sistema comune europeo di una governance fiscale agevolata per le ESSU e per i*** piani di azionariato per i dipendenti di ***una ESSU,*** affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa***. In tale ambito, le stock option e i proventi di forme di partecipazione azionaria dei dipendenti all'impresa dovrebbero essere riconosciute come plusvalenze e, come tali, salvaguardate a livello UE***;

Or. it

Emendamento 126
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ritiene che occorra prendere in considerazione la creazione di piani di azionariato per i dipendenti di un'ESSU affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa;	17. sottolinea che la crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo; ritiene che occorra prendere in considerazione la creazione di piani di azionariato per i dipendenti di un'ESSU affinché possano acquisire una partecipazione nell'impresa***, garantendo nel contempo che ciò contribuisca a un ambiente di lavoro più democratico, non sia discriminatorio, non sostituisca la contrattazione collettiva per i salari e che vi sia una soglia bassa per l'accesso dei dipendenti a tale piano di partecipazione***;

Or. en

Emendamento 127
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	17 bis. sottolinea che il quadro dell'ESSU dovrebbe agevolare i partenariati con le università, gli istituti di ricerca e gli uffici di trasferimento tecnologico per accelerare il processo "dai laboratori al mercato", garantire l'accesso alle infrastrutture di ricerca e alle competenze e sostenere la commercializzazione dei risultati della ricerca;

Or. en

Emendamento 128
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	17 bis. chiede inoltre la promozione di modelli imprenditoriali cooperativi nell'ambito del 28º regime quale opzione valida per una partecipazione più democratica nell'impresa;

Or. en

Emendamento 129
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	17 ter. chiede che la proposta legislativa conceda benefici aggiuntivi alle imprese sociali e alle imprese fondate da giovani imprenditori o da nuovi imprenditori che si registrano come ESSU, quali l'accesso prioritario ai pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, programmi di tutoraggio e formazione su misura, nonché garanzie facoltative per una missione sociale;

Or. en

Emendamento 130
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	17 quater. chiede che la piattaforma digitale dell'ESSU integri strumenti di

	conformità basati sull'IA che forniscano alle imprese avvisi in tempo reale sulle pertinenti modifiche normative dell'Unione e nazionali, assistenza automatizzata con gli obblighi di comunicazione e orientamenti per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la certezza del diritto;

Or. en

Emendamento 131
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	17 quinquies. raccomanda l'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa a livello dell'Unione nel quadro dell'ESSU per consentire alle imprese di sperimentare prodotti, servizi o modelli commerciali innovativi in un ambiente controllato, con una flessibilità normativa temporanea, garanzie proporzionate e il coinvolgimento delle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 132
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Titolo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Garanzie	***soppresso***

Or. en

Emendamento 133
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Titolo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Garanzie	***Forme facoltative di steward ownership***

Or. en

Emendamento 134
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
18. sottolinea la necessità di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer"; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 135
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
18. sottolinea la necessità di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer"; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 136
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
18. sottolinea la necessità di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer"; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
18. ***sottolinea la necessità di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer";*** chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;	18. chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto***, al fine di proteggere le imprese europee che lo desiderano dalle "acquisizioni killer" e dalla delocalizzazione***;

Or. en

Emendamento 138
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
18. sottolinea la necessità di proteggere le imprese ***innovative*** europee dalle "acquisizioni killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer"; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, in	18. sottolinea la necessità di proteggere le imprese europee***, in particolare le PMI e le start-up,*** dalle "acquisizioni killer" e di impedire la delocalizzazione dell'innovazione al di fuori dell'Unione, spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca; ritiene che il regolamento sulle concentrazioni sia inadeguato per far fronte alla questione delle "acquisizioni killer"; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi**,**

particolare azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;	***trasferimenti di imprese ai dipendenti nell'ambito della forma cooperativa ("rilevazione di imprese da parte dei lavoratori")*** e diverse categorie di azioni, in particolare ***azioni di fedeltà e*** azioni a doppia classe, comprese le azioni con diritto di veto;

Or. en

Emendamento 139
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	18 bis. invita la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito delle iniziative che completano il 28º regime, disposizioni supplementari sulle fusioni di ESSU con imprese di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 140
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141

Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite;	19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite; ***sottolinea la necessità di prevenire rigorosamente qualsiasi regressione e di garantire che gli standard di tutela non possano in alcun caso essere elusi, indeboliti o messi in concorrenza; insiste sull'introduzione di meccanismi di controllo efficaci e di sanzioni dissuasive per garantirne il rigoroso rispetto;***

Or. fr

Emendamento 143
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. esprime preoccupazione per il rischio ***che*** le norme esistenti ***in materia di tutela della*** parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri ***siano indebolite***;	19. esprime preoccupazione per il rischio ***di compromettere*** le norme esistenti ***a livello nazionale e/o europeo che promuovono la certezza del diritto e tutelano l'interesse pubblico, ad esempio prevenendo il riciclaggio di denaro, rispettando i regimi sanzionatori dell'UE e proteggendo la*** parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 144
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite;	19. esprime preoccupazione per il rischio che le norme esistenti in materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri siano indebolite; ***ribadisce che qualsiasi ESSU deve rispettare gli obblighi stabiliti dal diritto del lavoro nazionale e dell'Unione;***

Or. en

Emendamento 145
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. ***esprime preoccupazione per il rischio che*** le norme esistenti in materia di	19. ***sottolinea la necessità di non compromettere*** le norme esistenti in

tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri ***siano indebolite***;	materia di tutela della parte più debole all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 146
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 147
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 148
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede ***effettiva*** dell'impresa***, che è la sede della sua direzione centrale***;	20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto ***nazionale*** della sede ***di servizio dei dipendenti dell'impresa; sottolinea che, se un'impresa ha dipendenti in più Stati membri, il diritto applicabile è quello della sede di servizio in cui vi è il numero più elevato di dipendenti; evidenzia che, una volta che il numero di dipendenti dell'impresa supera le 500 unità in uno Stato membro diverso da quello in cui l'impresa era originariamente registrata, la sede*** dell'impresa ***viene trasferita nello Stato membro di servizio***;

Or. en

Emendamento 149
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole	20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole

rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;	rispetto alle norme sostanziali; ***sottolinea comunque che tali norme devono assolutamente garantire un livello di tutela equivalente alle norme nazionali più rigorose;*** chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale; ***insiste affinché tale principio sia applicato in modo rigoroso e senza possibilità di elusione artificiale attraverso costruzioni giuridiche o fiscali;***

Or. fr

Emendamento 150
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;	20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela della parte più debole rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti ***e agli obblighi di forma*** siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;

Or. en

Emendamento 151
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela ***della parte più debole*** rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;	20. ritiene che, nell'ambito della nuova proposta legislativa, le norme di conflitto siano più appropriate per far fronte alla questione della tutela ***dei diritti dei singoli lavoratori*** rispetto alle norme sostanziali; chiede che le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti siano disciplinate dal diritto della sede effettiva dell'impresa, che è la sede della sua direzione centrale;

Or. en

Emendamento 152
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 bis. esorta la Commissione a condurre e pubblicare, contestualmente alla presentazione di qualsiasi nuova proposta legislativa sul 28º regime, una valutazione d'impatto esaustiva e trasparente, che esamini in particolare le conseguenze sociali, fiscali e giuridiche, nonché i rischi di elusione o indebolimento delle norme nazionali di tutela;

Or. fr

Emendamento 153
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

20 bis. sottolinea che il 28º regime non dovrebbe portare alla creazione di ESSU di comodo e a un aumento delle società fittizie;

Or. en

Emendamento 154
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 ter. ritiene che un'impresa oggetto di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi a presunte violazioni della legislazione in materia di frode, evasione fiscale o previdenziale o sostenibilità aziendale, o per la quale è stata ufficialmente accertata la violazione di tale legislazione, non dovrebbe essere autorizzata a chiedere lo status di ESSU; osserva che dovrebbe essere autorizzata a farlo soltanto al termine del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione o qualora le violazioni accertate siano state completamente sanate;

Or. en

Emendamento 155
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 quater. invita la Commissione a effettuare una valutazione periodica,

almeno ogni due anni, dell'attuazione e degli effetti del 28º regime; sottolinea che tale valutazione deve riguardare in particolare l'impatto sociale, fiscale e giuridico, nonché il rispetto delle norme nazionali in materia di tutela dei dipendenti; insiste affinché i risultati di tali valutazioni siano pubblicati in modo trasparente e discussi in seno al Parlamento europeo al fine di garantire un controllo democratico continuo;

Or. fr

Emendamento 156
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 quater. invita la Commissione a istituire un sistema di vigilanza e applicazione a livello dell'Unione in seno alla Commissione o un organismo indipendente designato per il controllo dell'attuazione del 28º regime e della pertinente legislazione dell'UE, con funzioni chiaramente definite conformemente al diritto a una buona amministrazione;

Or. en

Emendamento 157
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

20 quinquies. invita la Commissione a considerare la necessità di stabilire una soglia minima armonizzata per la partecipazione obbligatoria dei dipendenti agli organi di amministrazione o di sorveglianza delle ESSU; chiede pertanto che siano previsti meccanismi di controllo e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza, compreso il rifiuto di registrare le modifiche dello statuto pertinenti fino a quando non sarà assicurata la conformità; fissa a 250 lavoratori (equivalenti a tempo pieno) la soglia oltre la quale la rappresentanza dei dipendenti è pari ad almeno un terzo dei membri, fatte salve eventuali soglie o quote più favorevoli previste dal diritto nazionale; precisa che, per i gruppi e le strutture transnazionali, il numero di dipendenti è valutato su base consolidata a livello dell'UE; esige procedure di elezione o di nomina trasparenti, non discriminatorie e informate, nonché la formazione, il credito orario e l'accesso alle informazioni necessari;

Or. fr

Emendamento 158
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 sexies. ritiene che la proposta sul 28º regime dovrebbe essere accompagnata da raccomandazioni sull'introduzione di una carta minima dei diritti sociali applicabile a tutte le ESSU, che garantisca in particolare l'effettivo rispetto delle norme europee e nazionali in materia di tutela e di diritti dei lavoratori; sottolinea che occorre valutare

l'introduzione di meccanismi di controllo e sanzioni efficaci in caso di violazioni e che tali diritti non possono in alcun caso essere elusi o ridotti mediante il ricorso al 28º regime;

Or. fr

Emendamento 159
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 septies. ritiene che la proposta sul 28º regime dovrebbe essere accompagnata da misure supplementari, quali una clausola di non regressione sociale, al fine di evitare l'elusione o l'indebolimento di norme sociali che assicurano una tutela maggiore applicabili nello Stato membro di origine; precisa che qualsiasi domanda di registrazione come ESSU deve essere corredata di un certificato che attesti il rispetto delle norme sociali nazionali più rigorose in fatto di tutela; esige che le autorità competenti verifichino sistematicamente tale rispetto prima di autorizzare la registrazione; sottolinea che qualsiasi violazione accertata deve comportare l'annullamento della registrazione o la cancellazione dal registro, unitamente a sanzioni proporzionate e dissuasive;

Or. fr

Emendamento 160
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione

Paragrafo 20 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 octies. richiama l'attenzione, in tale contesto, sul fatto che occorre valutare la necessità di accompagnare la proposta sul 28º regime con orientamenti, elaborati dalla Commissione al fine di garantire un'equa ripartizione dei guadagni in termini di produttività e innovazione, che dovrebbe andare a vantaggio di tutti i dipendenti e non dovrebbe limitarsi ai regimi facoltativi di partecipazione azionaria dei dipendenti; insiste sull'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei salari e sul fatto che tale indicizzazione dovrebbe integrare e non sostituire le retribuzioni di base e i diritti sociali esistenti; invita la Commissione a elaborare, in consultazione con le parti sociali, orientamenti armonizzati per garantire un'attuazione coerente e controllabile di tale meccanismo;

Or. fr

Emendamento 161
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 nonies. stabilisce che sia istituito automaticamente un comitato aziendale europeo (CAE) in qualsiasi ESSU con più di 50 dipendenti nell'Unione; specifica che tale comitato deve disporre di diritti effettivi di informazione, consultazione e comunicazione interna; sottolinea che tali disposizioni non dovrebbero limitare eventuali diritti più favorevoli riconosciuti dal diritto nazionale e devono essere

considerate come una soglia minima applicabile a tutte le ESSU;

Or. fr

Emendamento 162
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 decies. impone a tutte le ESSU l'obbligo di pubblicare annualmente, in modo accessibile al pubblico e a titolo gratuito, una relazione paese per paese che indichi almeno: gli utili realizzati, le imposte e i contributi sociali effettivamente versati, le sovvenzioni o gli aiuti pubblici ricevuti, nonché il numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno; sottolinea che tali informazioni devono essere verificate da un revisore indipendente, iscritte nel registro digitale dell'UE e rese comparabili tra Stati membri; precisa che qualsiasi omissione o falsa dichiarazione deve comportare l'imposizione di sanzioni dissuasive e una possibile sospensione dello status di ESSU;

Or. fr

Emendamento 163
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	20 undecies. vieta la registrazione come

	ESSU di qualsiasi impresa che abbia direttamente o indirettamente filiali, succursali o entità collegate situate in giurisdizioni fiscali non cooperative incluse nell'elenco dell'UE; specifica che la registrazione come ESSU o il mantenimento dello status di ESSU devono essere soggetti a una dichiarazione annuale certificata attestante l'assenza di tali strutture; chiede l'introduzione di controlli sistematici da parte delle autorità competenti e la cancellazione automatica dal registro in caso di non conformità; sottolinea che tale divieto è indispensabile per garantire la credibilità e l'integrità del 28º regime;

Or. fr

Emendamento 164
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 165
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta	21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta

l'Unione per gli accordi tra azionisti ***e*** gli statuti;	l'Unione per gli accordi tra azionisti**,** gli statuti ***e altri modelli fondamentali e operativi specificamente concepiti per le ESSU, al fine di garantire chiarezza giuridica, facilità di utilizzo transfrontaliero e familiarità per gli investitori***; ***raccomanda che tali documenti modello fungano da modelli predefiniti nell'ambito del processo di registrazione dell'ESSU; raccomanda che sia possibile discostarsi dai documenti modello per tenere conto delle esigenze specifiche delle imprese;***

Or. en

Emendamento 166
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede ***che siano elaborati*** documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti ***e*** gli statuti;	21. chiede ***lo sviluppo e l'adozione di*** documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti**,** gli statuti ***e la documentazione societaria. Tali modelli saranno specificamente studiati per le ESSU al fine di garantire chiarezza giuridica, facilità di utilizzo transfrontaliero e familiarità per gli investitori***; ***raccomanda che questi documenti standard servano da modelli predefiniti nell'ambito del processo di registrazione delle ESSU.***

Or. it

Emendamento 167
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;	21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti ***e chiede inoltre che tale modello sia reso disponibile in un formato digitale interoperabile che supporti la firma elettronica avanzata e il trattamento automatizzato da parte dei sistemi di archiviazione delle imprese***;

Or. ro

Emendamento 168
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;	21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti***, al fine di garantire la chiarezza giuridica e la semplicità delle pratiche transfrontaliere per attirare gli investitori***; ***raccomanda che i documenti modello siano disponibili per impostazione predefinita come modello durante il processo di registrazione di un SES;***

Or. en

Emendamento 169
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta	21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta

l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;	l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti***, redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'impresa esercita la propria attività***;

Or. fr

Emendamento 170
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;	21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti ***e il cui utilizzo e rispetto sono monitorati dal registro delle imprese a livello dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 171
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. chiede che siano elaborati documenti modello da utilizzare in tutta l'Unione per gli accordi tra azionisti e gli statuti;	21. chiede che siano elaborati documenti modello ***standardizzati multilingue*** da utilizzare in tutta l'Unione ***da parte dell'ESSU*** per gli accordi tra azionisti e gli statuti;

Or. en

Emendamento 172
René Repasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
22. ritiene che la nuova proposta legislativa dovrebbe contenere norme armonizzate su strumenti di debito assimilabili ai titoli azionari, che consentano agli investitori di investire in un'impresa senza acquisire diritti di controllo sulla stessa;	22. ritiene che la nuova proposta legislativa dovrebbe contenere norme armonizzate su strumenti di debito assimilabili ai titoli azionari***, comprese norme in materia di insolvenza collegate a tali strumenti***, che consentano agli investitori di investire in un'impresa senza acquisire diritti di controllo sulla stessa;

Or. en

Emendamento 173
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 bis. sottolinea la necessità di percorsi alternativi per l'accesso al capitale; sottolinea la necessità di modelli di finanziamento alternativi per attrarre i talenti nelle prime fasi di istituzione dell'impresa; chiede che nella proposta legislativa siano incluse forme opzionali di steward ownership, blocchi degli attivi e diverse categorie di azioni, comprese le azioni a doppia classe, le azioni con diritto di veto e le azioni privilegiate;

Or. en

Emendamento 174
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 bis. ribadisce che l'accesso ai finanziamenti non dovrebbe essere limitato al capitale di rischio, ma dovrebbe riguardare anche altri tipi di investimenti, compresi gli investimenti azionari e a impatto sociale, i regimi pensionistici e i fondi di investimento pubblici, al fine di garantire il necessario accesso al capitale e tenere conto delle caratteristiche delle diverse forme societarie;

Or. en

Emendamento 175
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 bis. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di valutare, nell'ambito delle iniziative del 28º regime, la fattibilità dell'introduzione di un trattamento fiscale coordinato a livello dell'UE per le ESSU, compreso il differimento dell'imposta societaria sugli utili reinvestiti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e scale-up, al fine di evitare la doppia imposizione e garantire la neutralità fiscale in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 176
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 bis. sottolinea che la proposta dovrebbe in generale fare chiarezza per gli investitori europei e stranieri affinché investano a livello transfrontaliero con norme armonizzate; chiede che l'attrattiva del capitale per le imprese SES sia valutata come misura del successo delle forme societarie;

Or. en

Emendamento 177
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 ter. ritiene che occorra adottare disposizioni per agevolare la cooperazione delle start-up e delle scale-up con gli istituti di ricerca al fine di sostenere gli spin-off e il trasferimento delle conoscenze; osserva a tal fine che la creazione dell'ESSU dovrebbe essere pienamente integrata con le iniziative dell'UE per facilitare un migliore accesso ai dati nel contesto delle ricerche;

Or. en

Emendamento 178
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Titolo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Risoluzione delle controversie	***soppresso***

Or. en

Emendamento 179
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Titolo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Risoluzione delle controversie	***Attrarre talenti***

Or. en

Emendamento 180
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 181
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 182
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;	23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese; ***chiede che tale meccanismo alternativo includa anche opzioni di mediazione e arbitrato digitali, la possibilità di condurre audizioni online e l'uso dell'intelligenza artificiale nella valutazione preliminare dei fascicoli, accelerando così la risoluzione delle controversie e riducendo***

i costi per le PMI;

Or. ro

Emendamento 183
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che ***sia opportuno istituire*** un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ***ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;***	23. ritiene che ***possa essere istituito*** un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie;

Or. en

Emendamento 184
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ***ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi***	23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie;

tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;

Or. en

Emendamento 185
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che sia opportuno istituire ***un meccanismo alternativo*** di risoluzione delle controversie per le controversie relative ***alle*** ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ***ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;***	23. ritiene che sia opportuno istituire ***strumenti di prevenzione dei contenziosi e meccanismi alternativi*** di risoluzione delle controversie per le controversie relative ***agli azionisti*** ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie;

Or. en

Emendamento 186
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative	23. ritiene che sia opportuno istituire un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per le controversie relative

alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie in lingua inglese;	alle ESSU, onde garantire una risoluzione rapida e specializzata delle controversie; ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione, all'interno dei rispettivi tribunali nazionali, di un collegio specifico dedicato alle controversie tra imprese relative alle ESSU ***che possa decidere sulle stesse con celerità ed efficacia,*** e che tale collegio dovrebbe poter condurre la risoluzione delle controversie***, ove richiesto da almeno una delle parti, anche*** in lingua inglese;

Or. it

Emendamento 187
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 bis. sottolinea che attrarre i migliori talenti è essenziale per la crescita e l'innovazione e che le imprese spesso incontrano difficoltà nel fornire i giusti incentivi finanziari ai propri dipendenti; sottolinea che l'ESSU dovrebbe fornire norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione per i piani di azionariato dei dipendenti, con il sostegno di un intermediario dedicato;

Or. en

Emendamento 188
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

23 ter. sottolinea che l'introduzione della forma societaria ESSU dovrebbe consentire alle imprese di assumere e gestire direttamente i talenti in diversi Stati membri senza la necessità di ricorrere a datori di lavoro registrati o intermediari simili; sottolinea che tale capacità di occupazione transfrontaliera semplificata ridurrà gli oneri amministrativi e agevolerà la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto delle leggi nazionali applicabili in materia di lavoro e sicurezza sociale;

Or. en

Emendamento 189
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE, una proposta di direttiva seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;	24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE, una proposta di direttiva seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato ***e raccomanda alla Commissione di presentare, insieme alla proposta, un piano di attuazione progressiva che includa misure di sostegno agli Stati membri con risorse limitate e misure di valutazione d'impatto periodiche***;

Or. ro

Emendamento 190
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base ***degli articoli 50 e 114*** TFUE, una proposta di ***direttiva seguendo*** le raccomandazioni ***figuranti in allegato;***	24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base ***dell'art. 352, paragrafo 1*** TFUE, una proposta di ***regolamento che segua*** le raccomandazioni ***contenute nell'allegato.***

Or. it

Emendamento 191
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, ***sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE,*** una proposta di ***direttiva*** seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;	24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, una proposta di ***regolamento*** seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

Or. en

Emendamento 192
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, ***sulla base degli articoli 50 e 114 TFUE,*** una proposta di ***direttiva*** seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;	24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, una proposta di ***regolamento*** seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato***, in linea con i principi per legiferare meglio***;

Or. en

Emendamento 193

Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base ***degli articoli*** 50 ***e 114*** TFUE, una proposta di direttiva seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;	24. invita la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2026, sulla base ***dell'articolo*** 50 TFUE, una proposta di direttiva seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

Or. fr

Emendamento 194
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "start-up e scale-up europea" (ESSU). L'ESSU non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti determinati elementi armonizzati dal diritto dell'Unione. L'acronimo "ESSU" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti.	Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "start-up e scale-up europea" (ESSU). ***Per perseguire un approccio ambizioso, il Parlamento insiste sull'adozione dell'ESSU avvalendosi di una base giuridica che preveda la procedura legislativa ordinaria con voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Pertanto l'adozione dell'ESSU potrebbe dover avvenire mediante una serie di atti giuridici anziché un unico atto giuridico globale. Gli elementi di diritto societario dovranno essere adottati a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, che consente solo l'adozione di direttive. In tale contesto*** l'ESSU non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti determinati elementi armonizzati dal diritto dell'Unione. L'acronimo "ESSU" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni di forme

societarie nazionali esistenti.

Or. en

Emendamento 195
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "start-up e scale-up europea" (ESSU). ***L'ESSU non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti determinati elementi armonizzati dal diritto dell'Unione. L'acronimo "ESSU" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti.***	Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "start-up e scale-up europea" (ESSU).

Or. it

Emendamento 196
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "start-up e scale-up europea" (ESSU). ***L'ESSU non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti determinati elementi armonizzati dal diritto dell'Unione. L'acronimo "ESSU" dovrebbe essere aggiunto alle***	Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "start-up e scale-up europea" (ESSU).

abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti.

Or. en

Emendamento 197
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "***start-up e scale-up europea***" (***ESSU***). ***L'ESSU*** non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti ***determinati*** elementi armonizzati dal diritto dell'Unione. L'acronimo "***ESSU***" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti.	Il Parlamento propone di denominare la forma societaria oggetto del 28º regime "***status europeo semplificato***" (***SES***). ***Il SES*** non dovrebbe essere una forma societaria autonoma paneuropea, bensì una forma societaria nazionale presente in tutti gli Stati membri che presenti ***una maggioranza di*** elementi armonizzati dal diritto dell'Unione***, al fine di evitare la sovraregolamentazione e SES nazionali diversificati, il che sarebbe contrario all'obiettivo del 28º regime***. L'acronimo "***SES***" dovrebbe essere aggiunto alle abbreviazioni di forme societarie nazionali esistenti.

Or. en

Emendamento 198
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'ESSU dovrebbe ***basarsi sulle forme societarie stabilite dal*** diritto ***nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ESSU delle*** forme societarie nazionali ***esistenti o se creare una nuova forma***	***L'"ESSU" introdurrà un regime normativo ed una forma societaria europea nuova ed autonoma e*** dovrebbe ***essere definita, ai sensi del*** diritto ***dell'Unione e dell'art. 352 (1) TFUE, mediante lo strumento normativo del***

societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime***, che consentirebbe*** l'uso della denominazione aziendale "ESSU".	***regolamento, senza richiedere il recepimento nelle*** forme societarie nazionali***. La costituzione avverrà tramite un registro unico a livello UE, con effetti giuridici in tutta l'Unione***. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime ***attraverso una trasformazione strutturata in conformità con i requisiti legali applicabili che consentirebbero*** l'uso della denominazione aziendale "ESSU".
	Or. it

Emendamento 199
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme ***societarie*** stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ESSU delle forme ***societarie*** nazionali esistenti o se creare una nuova forma ***societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU"***.	L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme ***di società a responsabilità limitata già*** stabilite dal diritto nazionale ***e come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1132, dalla direttiva 2009/102/CE e dalla direttiva 2013/34/UE***. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare ***l'etichettatura o*** la conversione in ESSU delle forme nazionali esistenti ***di società a responsabilità limitata*** o se creare una nuova forma ***di società a responsabilità limitata ai sensi del diritto nazionale, che rimanga in ogni caso direttamente soggetta all'acquis applicabile alle società a responsabilità limitata e, in particolare, alla direttiva (UE) 2017/1132, alla direttiva 2009/102/CE e alla direttiva 2013/34/UE***.
	Or. en

Emendamento 200

Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme societarie stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero ***essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ESSU delle forme societarie nazionali esistenti o se*** creare una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU".	Gli Stati membri dovrebbero creare una nuova forma societaria nazionale ***- l'ESSU***. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU".

Or. en

Emendamento 201
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme societarie stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero ***essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ESSU delle forme societarie nazionali esistenti o se*** creare una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU".	Gli Stati membri dovrebbero creare ***l'ESSU in qualità di*** una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU".

Or. en

Emendamento 202
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme societarie ***stabilite*** dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di ***scegliere*** se autorizzare la conversione in ESSU delle forme societarie nazionali esistenti o se creare ***una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "ESSU"***.	L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme societarie ***a responsabilità limitata elencate negli allegati della direttiva (UE) 2017/1132, della direttiva 2009/102/CE e della direttiva 2013/34/UE, come stabilito*** dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di ***decidere*** se autorizzare la ***classificazione come ESSU o la*** conversione in ESSU delle forme societarie nazionali esistenti ***a responsabilità limitata*** o se creare ***nuove forme societarie nazionali a responsabilità limitata soggette all'acquis applicabile alle società a responsabilità limitata e, in particolare, alla direttiva (UE) 2017/1132, alla direttiva 2009/102/CE e alla direttiva 2013/34/UE***.

Or. ro

Emendamento 203
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'ESSU dovrebbe basarsi sulle forme societarie stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ***ESSU*** delle forme societarie nazionali esistenti o se creare una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime, che consentirebbe l'uso della denominazione	***Il SES*** dovrebbe basarsi sulle forme societarie stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere se autorizzare la conversione in ***SES*** delle forme societarie nazionali esistenti o se creare una nuova forma societaria nazionale. I fondatori o i proprietari di una forma societaria nazionale dovrebbero poter aderire volontariamente al nuovo regime ***per le loro imprese esistenti o nuove***, che

aziendale "***ESSU***".	consentirebbe l'uso della denominazione aziendale "***SES***".

Or. en

Emendamento 204
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'esistenza di un'ESSU dovrebbe essere automaticamente riconosciuta ***negli*** ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri ***come società a responsabilità limitata***.	L'esistenza di un'ESSU dovrebbe essere automaticamente riconosciuta***, in virtù della sua iscrizione nel registro dell'Unione, presso gli*** ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri.

Or. it

Emendamento 205
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
L'esistenza di ***un'ESSU*** dovrebbe essere automaticamente riconosciuta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri come società a responsabilità limitata.	L'esistenza di ***un SES*** dovrebbe essere automaticamente riconosciuta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri come società a responsabilità limitata.

Or. en

Emendamento 206
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La normativa applicabile alla creazione di un'ESSU dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è costituita. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 207
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La normativa applicabile alla creazione di ***un'ESSU*** dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è costituita. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.	La normativa applicabile alla creazione di ***un SES*** dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è costituita. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.

Or. en

Emendamento 208
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La normativa applicabile ***alla creazione di***	La normativa applicabile ***a*** un'ESSU

un'ESSU dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è costituita. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.	dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui l'impresa in questione è costituita. In deroga a tale principio e al fine di tutelare interessi pubblici predefiniti, dovrebbe essere possibile determinare la normativa applicabile, diversa da quella del luogo di costituzione, mediante un criterio di collegamento prevalente.

Or. en

Emendamento 209
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 210
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114,	***soppresso***

paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.

Or. en

Emendamento 211
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 212
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La base giuridica ***dell'ESSU*** dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.	La base giuridica ***del SES*** dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione. ***Per garantire un impatto reale, il Parlamento incoraggia la Commissione a limitare il più possibile i settori che continueranno a essere disciplinati dal diritto nazionale, in modo che gli investitori e gli imprenditori***

possano avere certezze su cosa sia un SES in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 213
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita ***dagli articoli*** 50 ***e 114, paragrafo 1,*** TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma ***degli articoli*** 50 ***e 114, paragrafo 1,*** TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.	La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita ***dall'articolo*** 50 TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma ***dell'articolo*** 50 TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.

Or. fr

Emendamento 214
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La base giuridica dell'ESSU dovrebbe essere costituita dagli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE. Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.	Per garantire la certezza del diritto in relazione agli elementi costitutivi dell'ESSU, la direttiva adottata a norma degli articoli 50 e 114, paragrafo 1, TFUE deve essere una direttiva di massima armonizzazione.

Or. en

Emendamento 215
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di un'ESSU possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano le parti più deboli. Le norme societarie delle ESSU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla codeterminazione dei dipendenti, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano efficacemente l'uso illegittimo delle ESSU.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 216
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di un'ESSU possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano le parti più deboli. Le norme societarie delle ESSU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla codeterminazione dei dipendenti, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano efficacemente l'uso illegittimo delle ESSU.	Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di un'ESSU possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano le parti più deboli ***o qualsiasi altro interesse pubblico***. Le norme societarie delle ESSU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla codeterminazione dei dipendenti ***o i requisiti formali per la costituzione di tale impresa o il trasferimento di azioni***, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano

efficacemente l'uso illegittimo delle ESSU.

Or. en

Emendamento 217
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di ***un'ESSU*** possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano le parti più deboli. Le norme societarie delle ESSU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla codeterminazione dei dipendenti, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano efficacemente l'uso illegittimo ***delle ESSU***.	Il Parlamento è consapevole del rischio che il riconoscimento automatico di ***un SES*** possa portare a un'elusione delle norme nazionali obbligatorie che tutelano le parti più deboli. Le norme societarie delle ESSU non dovrebbero pertanto pregiudicare la normativa unionale e nazionale in materia di diritto del lavoro individuale e collettivo, comprese le norme sulla codeterminazione dei dipendenti, e dovrebbero prevedere garanzie che impediscano efficacemente l'uso illegittimo ***dei SES***.

Or. en

Emendamento 218
Maravillas Abadía Jover

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 1 – comma 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Vista l'importanza di monitorare l'efficacia del 28º regime nel promuovere l'innovazione, salvaguardare la certezza del diritto e prevenire l'elusione normativa, la Commissione dovrebbe effettuare, entro tre anni dall'entrata in vigore del 28º regime, un riesame globale della sua attuazione e del suo impatto sulle PMI, le start-up e le scale-up in tutta l'Unione; tale riesame dovrebbe valutare

	se gli obiettivi di semplificazione, riconoscimento transfrontaliero e competitività sono stati raggiunti e, se del caso, dovrebbe essere accompagnato da proposte legislative di revisione.

Or. en

Emendamento 219
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali una serie di norme che, se rispettate, consentano a una forma societaria nazionale di includere l'acronimo "ESSU" nella sua ragione sociale. Per potersi registrare come ESSU, una forma societaria nazionale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:	Per potersi registrare come ESSU, una forma societaria nazionale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

Or. it

Emendamento 220
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali una serie di norme che, se rispettate, consentano a una forma societaria nazionale di includere l'acronimo "***ESSU***" nella sua ragione sociale. Per potersi registrare come ***ESSU***, una forma societaria nazionale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:	Gli Stati membri dovrebbero prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali una serie di norme che, se rispettate, consentano a una forma societaria nazionale di includere l'acronimo "***SES***" nella sua ragione sociale. Per potersi registrare come ***SES***, una forma societaria nazionale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 221
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– essere un'entità giuridica dotata di capacità giuridica che viene riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri alla data della sua registrazione;	– essere un'entità giuridica***, anche quotata,*** dotata di capacità giuridica che viene riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri alla data della sua registrazione;

Or. it

Emendamento 222
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– essere un'entità giuridica che opera nel settore digitale;

Or. fr

Emendamento 223
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– essere una società a responsabilità limitata in cui la responsabilità dei proprietari per i debiti della società è limitata all'importo dei loro contributi;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 224
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– ***non essere quotata in borsa;***	***soppresso***

Or. it

Emendamento 225
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– essere stata costituita da una o più persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro;	– essere stata costituita da una o più persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro ***e avere il diritto di trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro all'interno dell'Unione senza dover procedere allo scioglimento o alla ricostituzione, secondo procedure armonizzate che garantiscano la continuità della personalità giuridica***;

Or. en

Emendamento 226
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– essere stata costituita da una o più persone fisiche o giuridiche ***residenti o***	– essere stata costituita da una o più persone fisiche o giuridiche ***a prescindere***

stabilite in uno Stato membro;	***dal requisito di residenza o stabilimento*** in uno Stato membro;

Or. it

Emendamento 227
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– poter operare come impresa singola autonoma o come controllata di una società madre dell'ESSU;	– poter operare come impresa singola autonoma***, come controllata di una società madre*** o come controllata di una società madre dell'ESSU;

Or. en

Emendamento 228
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– viste le differenze esistenti tra le regioni, gli Stati membri possono istituire regimi e meccanismi di sostegno per le imprese registrate come ESSU in zone meno sviluppate dal punto di vista economico, al fine di ridurre i divari in materia di innovazione.

Or. ro

Emendamento 229
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ESSU, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR ***e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione.***	Il capitale ***minimo*** immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR**.**

Or. it

Emendamento 230
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ESSU, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR ***e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione***.	Il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR.

Or. en

Emendamento 231
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ESSU, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR ***e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione***.	Il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR.

Or. en

Emendamento 232
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ***ESSU***, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione.	Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ***SES***, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a 1 EUR e l'impresa***, quando inizia a realizzare utili,*** dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione. ***Per evitare qualsiasi discriminazione***

	nazionale nei confronti del SES, il capitale versato minimo richiesto non dovrebbe superare il capitale versato minimo esistente nello Stato membro per le società a responsabilità limitata.

Or. en

Emendamento 233
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ESSU, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a ***1*** EUR e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione.	Se il diritto societario nazionale prevede un capitale versato minimo per la costituzione di un'impresa idonea a registrarsi come ESSU, il capitale immediatamente versato deve, ai fini della registrazione di tale impresa, essere fissato a ***100*** EUR e l'impresa dovrebbe essere obbligata a destinare almeno il 25 % dei suoi utili annuali ad una riserva legale fino a quando tale riserva, unitamente all'eventuale capitale inizialmente versato, raggiunga il capitale minimo richiesto dalla legislazione nazionale in questione.

Or. fr

Emendamento 234
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
In un'ottica di semplificazione, la possibilità di registrarsi come ESSU non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti, in	***soppresso***

quanto ciò creerebbe ulteriori oneri burocratici.

Or. fr

Emendamento 235
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
In un'ottica di semplificazione, la possibilità di registrarsi come ***ESSU*** non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti, in quanto ciò creerebbe ulteriori oneri burocratici.	In un'ottica di semplificazione, la possibilità di registrarsi come ***SES*** non dovrebbe valere solo per una nuova categoria di "imprese innovative" o essere soggetta ad altri fattori limitanti, in quanto ciò creerebbe ulteriori oneri burocratici.

Or. en

Emendamento 236
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 2 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se un'ESSU intende quotarsi in borsa, dovrebbe essere tenuta a convertirsi in società per azioni ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, conformemente alle norme di conversione nazionali e dell'Unione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 237
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione

Allegato I – punto 2 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Se ***un'ESSU*** intende quotarsi in borsa, dovrebbe essere ***tenuta*** a convertirsi in società per azioni ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, conformemente alle norme di conversione nazionali e dell'Unione.	Se ***un SES*** intende quotarsi in borsa, dovrebbe essere ***tenuto*** a convertirsi in società per azioni ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, conformemente alle norme di conversione nazionali e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 238
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La creazione e la registrazione di ***un'ESSU*** dovrebbero avvenire in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di ***un'ESSU*** deve essere completata entro 48 ore.	La creazione e la registrazione di ***un SES*** dovrebbero avvenire in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum"***, in base al quale le imprese che presentano un documento in uno Stato membro non dovrebbero essere tenute a presentarlo in un altro Stato membro in cui si stabiliscono***. La creazione di ***un SES*** deve essere completata entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 239
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La creazione e la registrazione di un'ESSU dovrebbero avvenire in formato completamente digitale e rispettare il	La creazione e la registrazione di un'ESSU dovrebbero ***essere effettuate tramite una piattaforma centrale UE ed*** avvenire in

principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro ***48*** ore.	formato completamente digitale***,*** ***disponibile in tutte le lingue ufficiali della UE*** e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro ***24*** ore.

Or. it

Emendamento 240
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La creazione e la registrazione di un'ESSU dovrebbero avvenire in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro 48 ore.	***In considerazione della direttiva (UE) 2025/25,*** la creazione e la registrazione di un'ESSU dovrebbero avvenire in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 241
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La creazione e la registrazione di un'ESSU ***dovrebbero avvenire*** in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro 48 ore.	La creazione e la registrazione di un'ESSU ***avvengono*** in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 242
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La creazione e la registrazione di un'ESSU ***dovrebbero avvenire*** in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro ***48*** ore.	La creazione e la registrazione di un'ESSU ***avvengono*** in formato completamente digitale e rispettare il principio "una tantum". La creazione di un'ESSU deve essere completata entro ***24*** ore.

Or. en

Emendamento 243
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al momento della creazione, l'ESSU dovrebbe ricevere un'identità digitale unificata e un identificativo delle imprese per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale.	Al momento della creazione, l'ESSU dovrebbe ricevere un'identità digitale unificata e un identificativo delle imprese per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode***, il riciclaggio di denaro*** e l'evasione fiscale.

Or. en

Emendamento 244
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al momento della creazione, ***l'ESSU***	Al momento della creazione, ***il SES***

dovrebbe ricevere un'identità digitale unificata e un identificativo delle imprese per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale.	dovrebbe ricevere un'identità digitale unificata e un identificativo delle imprese per semplificare la registrazione, aumentare la trasparenza e la fiducia, agevolare la verifica dell'identità delle imprese e combattere la frode e l'evasione fiscale.
	Or. en

Emendamento 245
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione per le ESSU. Tale registro integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.	Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione per le ESSU. Tale registro integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)***, che attualmente non è pratico né sufficientemente conosciuto***. Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune ***in cui aggregare tutte le informazioni necessarie per gli investitori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto trasmettere automaticamente i documenti al registro dell'Unione, garantendo il riconoscimento e un accesso senza soluzione di continuità per i portatori di interessi. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire informazioni sulle procedure e sulle risorse nazionali, nonché documenti modello per gli investitori per il SES***. Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria

costituzione.

Or. en

Emendamento 246
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un ***registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione per le*** ESSU. Tale ***registro*** integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). ***Il registro digitale delle imprese uniforme*** a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. Al momento dell'***iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione***, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, ***in tal modo***, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.	Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire***, sul portale europeo della giustizia elettronica,*** un ***punto di accesso che copra l'intero territorio dell'Unione per la registrazione delle*** ESSU. Tale ***punto di accesso*** integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). ***Tale punto di accesso*** a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. Al momento dell'***accesso a tale punto***, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, ***di conseguenza***, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione. ***Il punto di accesso dovrebbe fungere da mezzo di ingresso diretto al punto di contatto unico nazionale per le società che desiderano registrarsi come ESSU. La costituzione, le domande e gli eventuali aggiornamenti dovrebbero essere gestiti in conformità della legislazione nazionale, una sola volta, attraverso il punto di contatto unico accessibile tramite il punto di accesso, avvalendosi di un'interfaccia multilingue e delle norme di identificazione stabilite nel regolamento eIDAS.***

Or. ro

Emendamento 247
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un ***registro digitale delle imprese uniforme*** a livello dell'Unione ***per le ESSU***. Tale ***registro*** integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il ***registro digitale delle imprese uniforme*** a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. ***Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.***	Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un ***punto di accesso*** a livello dell'Unione ***sul portale europeo della giustizia elettronica***. Tale ***punto di accesso*** integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il ***punto di accesso*** a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune.

Or. en

Emendamento 248
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un ***registro*** digitale ***delle imprese*** uniforme a livello dell'Unione per le ESSU. Tale ***registro*** integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il ***registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione*** non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti	Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un ***punto di ingresso*** digitale ***diretto*** uniforme a livello dell'Unione per le ESSU. Tale ***punto di ingresso*** integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) ***fornendo un'interfaccia armonizzata ad accesso unico per uso transfrontaliero, senza***

in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. ***Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa*** deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.	***creare un registro separato o parallelo***. Il ***punto di ingresso digitale diretto*** non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. ***Quando utilizza tale punto di ingresso per registrare un'ESSU, il richiedente*** deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.

Or. en

Emendamento 249
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione per ***le ESSU***. Tale registro integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.	Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione per ***i SES***. Tale registro integrerebbe e amplierebbe l'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione non si sostituirebbe alle norme nazionali vigenti in materia di costituzione delle società, bensì fungerebbe da portale comune. Al momento dell'iscrizione nel registro digitale delle imprese a livello dell'Unione, l'impresa deve scegliere uno Stato membro come luogo di costituzione e, in tal modo, il diritto nazionale applicabile alla propria costituzione.

Or. en

Emendamento 250
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il ***registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione*** fungerebbe da punto di ingresso diretto per la ***registrazione delle*** imprese come ESSU. La creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati dovrebbero essere effettuati ***tramite tale registro in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul regolamento eIDAS[1]. Il registro potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.***	Il ***punto di accesso*** fungerebbe da punto di ingresso diretto per la ***ricerca di*** imprese ***registrate*** come ESSU. La creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati dovrebbero essere effettuati ***conformemente alla direttiva (UE) 2025/25***.

[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 251
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il ***registro digitale delle imprese*** uniforme a livello dell'Unione ***fungerebbe da punto***	Il ***punto di ingresso diretto*** uniforme a livello dell'Unione per la registrazione

di ingresso diretto per la registrazione delle imprese come ESSU**.** La creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati ***dovrebbero essere effettuati tramite tale registro*** in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul regolamento eIDAS[1]. Il registro potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.	delle imprese come ESSU ***dovrebbe gestire*** la creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul regolamento eIDAS[1]. Il registro potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.
[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).	[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 252
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione fungerebbe da punto di ingresso diretto per la registrazione delle imprese come ***ESSU***. La creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati dovrebbero essere effettuati tramite tale registro in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul	Il registro digitale delle imprese uniforme a livello dell'Unione fungerebbe da punto di ingresso diretto per la registrazione delle imprese come ***SES***. La creazione, la presentazione dei documenti e l'aggiornamento dei dati dovrebbero essere effettuati tramite tale registro in una sola volta e tali dati dovrebbero essere accessibili in tutti gli Stati membri tramite un'interfaccia multilingue e norme di identificazione armonizzate basate sul

regolamento eIDAS[1]. Il registro potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.

[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

regolamento eIDAS[1]. Il registro potrebbe avvalersi di una rete di registri distribuiti (DLT) autorizzata che registra gli eventi chiave dell'impresa, come le iscrizioni o i trasferimenti di azioni, con marcatura temporale immutabile.

[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 253
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Il registro digitale delle imprese dovrebbe inoltre includere motori di convalida basati sull'IA e meccanismi di verifica digitale per accelerare ulteriormente la registrazione e ridurre al minimo gli errori. Tali sistemi devono essere in grado di controllare automaticamente la completezza e la conformità giuridica dei documenti di costituzione, delle identità elettroniche (e-ID) e degli attestati notarili, segnalando le incoerenze in tempo reale. Dovrebbero inoltre integrarsi con le banche dati esistenti in materia di giustizia elettronica e registri nazionali delle imprese, nonché con gli elenchi di controllo "conoscenza del proprio cliente"/antiriciclaggio, al fine di verificare i dati in tempo reale rispetto agli elenchi di controllo a livello nazionale e dell'Unione (come gli elenchi

dei titolari effettivi finali o delle sanzioni).

Or. en

Emendamento 254
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Inoltre dovrebbe essere istituita una piattaforma online dedicata alle società per facilitare la firma digitale sicura dei documenti, anche per i notai, la vendita e l'assegnazione di azioni, la creazione e l'adozione di risoluzioni del consiglio di amministrazione e la fornitura di servizi di fatturazione elettronica. Tale piattaforma dovrebbe inoltre consentire la portabilità di certificazioni, licenze e autorizzazioni rilasciate in uno Stato membro affinché possano essere riconosciute e utilizzate in tutta l'Unione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 255
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	È opportuno introdurre una procedura semplificata per la costituzione di ESSU in cui tutti i potenziali membri o azionisti siano cittadini dell'Unione in grado di eseguire un'autenticazione eIDAS o ESSU per le quali ciò sia possibile e che utilizzi il modello di statuto societario

elaborato dalla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 256
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 3 – comma 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	I contributi in denaro richiesti per legge per la costituzione dell'impresa devono poter essere versati a un'agenzia fiduciaria pubblica per il periodo precedente l'apertura di un conto bancario. Dopo l'apertura del conto bancario, l'agenzia fiduciaria trasferisce i contributi in contanti su questo conto bancario.

Or. en

Emendamento 257
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Garanzie	***soppresso***

Or. en

Emendamento 258
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le norme relative alle ESSU dovrebbero lasciare impregiudicati il diritto del lavoro individuale e collettivo e le norme sulla codeterminazione dei lavoratori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 259
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le norme relative ***alle ESSU*** dovrebbero lasciare impregiudicati il diritto del lavoro individuale e collettivo e le norme sulla codeterminazione dei lavoratori.	Le norme relative ***ai SES*** dovrebbero lasciare impregiudicati il diritto del lavoro individuale e collettivo e le norme sulla codeterminazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 260
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le norme relative alle ESSU dovrebbero lasciare impregiudicati il diritto del lavoro ***individuale e collettivo e*** le norme sulla codeterminazione dei lavoratori.	Le norme relative alle ESSU dovrebbero lasciare impregiudicati il diritto del lavoro ***dell'Unione e nazionale, comprese*** le norme sulla codeterminazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 261
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La legge applicabile ai contratti individuali di lavoro dovrebbe essere determinata esclusivamente dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 262
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La legge applicabile ai contratti individuali di lavoro dovrebbe essere determinata esclusivamente dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 263
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La legge applicabile ai contratti individuali di lavoro ***dovrebbe essere*** determinata esclusivamente dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008.	La legge applicabile ai contratti individuali di lavoro ***resta*** determinata esclusivamente dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008.

Or. en

Emendamento 264

Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti, il diritto applicabile dovrebbe essere determinato dalla sede effettiva dell'impresa, ovvero la sede della sua direzione centrale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 265
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti, il diritto applicabile dovrebbe essere determinato dalla sede effettiva dell'impresa, ovvero la sede della sua direzione centrale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 266
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Per le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti, il diritto applicabile dovrebbe essere determinato dalla ***sede effettiva*** dell'impresa***, ovvero la sede della sua direzione centrale***.	Per le questioni relative alla codeterminazione dei dipendenti, il diritto applicabile dovrebbe essere determinato dalla ***legge della sede di servizio dei dipendenti*** dell'impresa.

Or. en

Emendamento 267
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Se un'impresa ha dipendenti in più Stati membri, la legge applicabile è quella della sede di servizio in cui vi è il numero più elevato di dipendenti. Una volta che il numero di dipendenti dell'impresa supera le 500 unità in uno Stato membro diverso da quello in cui l'impresa era originariamente registrata, la sede legale dell'impresa viene trasferita nello Stato membro di servizio. Se il numero di dipendenti dell'impresa non supera le 500 unità, ma l'impresa è la società madre di un gruppo di società che raggiunge tale soglia in uno Stato membro, tutti i dipendenti del gruppo in tale Stato membro sono attribuiti all'impresa.

Or. en

Emendamento 268
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Tenendo conto della necessità di evitare l'evasione fiscale, gli abusi e il riciclaggio di denaro, nonché l'elusione delle sanzioni, è necessario definire misure di salvaguardia.

Or. en

Emendamento 269
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
In caso di controversia o di incertezza in merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di un'ESSU, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 270
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
In caso di controversia o di incertezza in merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di un'ESSU, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo	***soppresso***

giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.

Or. en

Emendamento 271
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
In caso di controversia o di incertezza in merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di un'ESSU, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.	In caso di controversia o di incertezza in merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di un'ESSU, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile ***e al trasferimento obbligatorio della sede legale***. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.

Or. en

Emendamento 272
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 4 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
In caso di controversia o di incertezza in	In caso di controversia o di incertezza in

merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di ***un'ESSU***, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.	merito al diritto nazionale che disciplina le questioni relative alla codeterminazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione di ***un SES***, i rappresentanti dei lavoratori o i sindacati che avrebbero un diritto di nomina a norma del diritto nazionale la cui applicazione è controversa o incerta dovrebbe poter chiedere all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui la società ha la sede sociale di decidere in merito al diritto applicabile. Tale organo giurisdizionale dovrebbe avere competenza esclusiva a dirimere la controversia.

Or. en

Emendamento 273
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Incoraggiare una visione a lungo termine facoltativa	Visione a lungo termine facoltativa

Or. en

Emendamento 274
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire	***soppresso***

irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:

– la separazione dei diritti di voto e dei diritti economici attraverso diverse categorie di azioni, in particolare le azioni a doppia classe;

– la qualifica dei diritti di voto come non trasferibili e non ereditari;

– la distribuzione degli utili agli investitori o ai titolari di diritti economici sulla base di un accordo contrattuale limitato nel tempo o negli importi e che può essere risolto da una delle parti in qualsiasi momento;

– la limitazione della trasformazione transfrontaliera in entità che hanno optato per il regime di protezione giuridica supplementare, in particolare per i blocchi degli attivi.

Or. fr

Emendamento 275
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di ***proteggere*** le imprese innovative europee ***dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca***, gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:	Al fine di ***stimolare*** le imprese innovative europee, gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:

Or. en

Emendamento 276
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di ***proteggere*** le imprese innovative europee ***dalle "acquisizioni killer" e*** impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, ***la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, gli Stati membri dovrebbero*** introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:	Al fine di ***sostenere*** le imprese innovative europee ***nell'accesso al capitale, nell'attrarre talenti e nell'***impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, ***il regolamento dovrebbe*** introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:

Or. en

Emendamento 277
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari ***quali***:	Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme che consentano alle imprese di aderire ***volontariamente e*** irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari***. Ciò potrebbe proteggere le imprese europee che desiderano continuare la propria attività tradizionale da "acquisizioni killer" e delocalizzazioni. Tali regimi possono consistere in***:

Or. en

Emendamento 278
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, ***gli Stati membri dovrebbero*** introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:	Al fine di proteggere le imprese innovative europee dalle "acquisizioni killer" e impedire la delocalizzazione al di fuori dell'Unione dell'innovazione, la cui creazione è spesso sostenuta da fondi pubblici europei per la ricerca, ***la normativa europea sul 28º regime dovrebbe*** introdurre norme che consentano alle imprese di aderire irrevocabilmente a regimi di protezione giuridica supplementari quali:

Or. it

Emendamento 279
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– la separazione dei diritti di voto e dei diritti economici attraverso diverse categorie di azioni, ***in particolare*** le azioni a doppia classe;	– la separazione dei diritti di voto e dei diritti economici attraverso diverse categorie di azioni, ***comprese*** le azioni a doppia classe***, le azioni con diritto di veto e le azioni privilegiate***;

Or. en

Emendamento 280
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – trattino 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– la limitazione della trasformazione transfrontaliera in entità che hanno	***soppresso***

optato per il regime di protezione giuridica supplementare, in particolare per i blocchi degli attivi.

Or. en

Emendamento 281
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 2 – trattino 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– la limitazione della trasformazione transfrontaliera in entità che hanno optato per il regime di protezione giuridica supplementare, in particolare per i blocchi degli attivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 282
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le imprese che hanno optato per tali regimi di protezione giuridica supplementari dovrebbero poter includere il marchio "steward-owned" nella loro ragione sociale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 283
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le imprese che hanno optato per tali regimi di protezione giuridica supplementari dovrebbero poter includere il marchio "steward-owned" nella loro ragione sociale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 284
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
È opportuno modificare la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere al fine di consentire agli Stati membri che hanno scelto di introdurre la propria forma societaria nazionale di "steward ownership" di limitare la trasformazione transfrontaliera di tale forma societaria nazionale in forme societarie di altri Stati membri che prevedono anche forme analoghe di "steward ownership".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 285
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
È opportuno modificare la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni	***soppresso***

transfrontaliere al fine di consentire agli Stati membri che hanno scelto di introdurre la propria forma societaria nazionale di "steward ownership" di limitare la trasformazione transfrontaliera di tale forma societaria nazionale in forme societarie di altri Stati membri che prevedono anche forme analoghe di "steward ownership".

Or. en

Emendamento 286
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. Misure aggiuntive a sostegno dell'innovazione
	Come rilevato dalla Commissione europea, il 28º regime per le imprese dell'innovazione sarà composto da un pacchetto di proposte complementari ed integrato da interventi modulari che interesseranno molteplici politiche e differenti ambiti normativi.
	Per accrescere la competitività dell'Unione europea sarà fondamentale che il 28º regime europeo per le imprese dell'innovazione includa nella propria evoluzione normativa e nelle successive proposte che la Commissione avanzerà la sfida di rendere maggiormente attrattiva la governance fiscale del settore europeo dell'innovazione, delle start-up e delle scale-up, e di favorire forme partecipative vantaggiose dei dipendenti nell'azionariato dell'azienda, ponendo la legislazione europea dell'innovazione al livello dei migliori standard mondiali. I dati economici, infatti, dimostrano che le giurisdizioni che hanno operato scelte di governance significativamente

vantaggiose hanno saputo attirare e trattenere con successo capitali, investimenti e talenti.

Questo approccio non solo permetterebbe di competere in ogni ambito con le giurisdizioni estere più performanti, ma costituirebbe un potente catalizzatore per la crescita della competitività europea e la creazione all'interno della UE di nuovi posti di lavoro ad alto valore aggiunto e rafforzerebbe la sovranità, l'indipendenza tecnologica e la leadership europea nel panorama globale dell'innovazione.

Or. it

Emendamento 287
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Attrarre talenti	Attrarre ***e sostenere i*** talenti

Or. en

Emendamento 288
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. ***L'ESSU*** dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP")***, agevolata da un intermediario separato***. Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a	La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. ***Il SES*** dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP"). Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine***, nonché***

lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro ***delle ESSU*** occorre tenere conto dei seguenti principi:	***agevolare le loro operazioni in diversi mercati nazionali grazie all'elaborazione dei quadri distinti esistenti***, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. ***Gli ESOP dovrebbero concentrarsi sull'armonizzazione degli elementi dei piani di azionariato dei dipendenti, senza pregiudicare la sovranità fiscale degli Stati membri. Per questo motivo, l'aliquota fiscale dell'azionariato rimarrà nelle mani degli Stati membri. Gli ESOP dovrebbero riguardare principalmente la tempistica della tassazione al momento della vendita delle azioni, il calcolo dei redditi del capitale per garantire l'armonizzazione e il quadro di tale regime, come i periodi di "precipizio" e "maturazione" in cui i dipendenti possono procedere all'acquisizione dell'azionariato.*** Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro ***dei SES*** occorre tenere conto dei seguenti principi:

Or. en

Emendamento 289
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP")***, agevolata da un intermediario separato***. Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al	***Attrarre talenti qualificati e innovativi è fondamentale per stimolare la crescita economica, promuovere l'innovazione e mantenere la competitività in un mercato globale in rapida evoluzione.*** La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP"). Ciò consentirà

valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:	non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:

Or. en

Emendamento 290
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP")***, agevolata da un intermediario separato***. Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:	La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP"). Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:

Or. it

Emendamento 291
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP"), agevolata da un ***intermediario*** separato. Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:	La crescita della produttività, l'innovazione e l'inclusione sociale devono andare di pari passo. L'ESSU dovrebbe prevedere norme facoltative armonizzate in tutta l'Unione sulla strutturazione dei piani di azionariato dei dipendenti ("ESOP"), agevolata da un ***soggetto giuridico*** separato. Ciò consentirà non solo alle PMI, alle start-up e alle scale-up di attrarre talenti e incentivare l'impegno a lungo termine, ma garantirà anche la piena ed equa partecipazione dei dipendenti al valore che contribuiscono a creare attraverso il loro lavoro e il loro capitale intellettuale. Nell'elaborazione di norme armonizzate nel quadro delle ESSU occorre tenere conto dei seguenti principi:

Or. en

Emendamento 292
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– come condizione preliminare, tali regimi non dovrebbero in alcun caso sostituire o diminuire la normale retribuzione di base o qualsiasi altra forma di contributo, come i contributi previdenziali, ma dovrebbero costituire una prestazione complementare a tutti i diritti sociali e contrattuali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– come condizione preliminare, tali regimi non dovrebbero in alcun caso sostituire o diminuire la normale retribuzione di base o qualsiasi altra forma di contributo, come i contributi previdenziali, ma dovrebbero costituire una prestazione complementare a tutti i diritti sociali e contrattuali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 294
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– I dipendenti di una ESSU che ricevono stock option non dovrebbero essere soggetti ad alcuna tassazione secca. Il beneficio ricevuto dai dipendenti per la significativa partecipazione all'attività ed alla crescita aziendale dovrebbe essere riconosciuto come plusvalenza in tutta l'Unione.

Or. it

Emendamento 295
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– Tali regimi dovrebbero essere concepiti in modo da preservare la capacità delle imprese dell'innovazione, delle start-up e delle scale-up di prendere

	decisioni agili e di rispondere rapidamente alle esigenze operative e produttive.

Or. it

Emendamento 296
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– la trasparenza ***deve essere un principio fondamentale*** in tutte le fasi di progettazione e attuazione di tali regimi;	– la trasparenza ***e la governance democratica devono essere principi fondamentali*** in tutte le fasi di progettazione e attuazione di tali regimi;

Or. en

Emendamento 297
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– la partecipazione a tali regimi deve essere non discriminatoria e aperta a tutti i lavoratori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 298
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

– la partecipazione a tali regimi deve essere non discriminatoria ***e*** aperta ***a*** tutti i lavoratori;	– la partecipazione a tali regimi deve essere non discriminatoria***,*** aperta ***ed esclusiva per*** tutti i lavoratori;

Or. en

Emendamento 299
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– eventuali benefici ricevuti dai dipendenti del SES attraverso tali piani di azionariato dovrebbero essere riconosciuti come redditi del capitale in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 300
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– la partecipazione a tali regimi deve rimanere volontaria ***per i lavoratori dipendenti***;	– la partecipazione a tali regimi deve rimanere volontaria;

Or. en

Emendamento 301
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

– la partecipazione a tali regimi deve rimanere volontaria ***per i lavoratori dipendenti***;	– la partecipazione a tali regimi deve rimanere volontaria;

Or. en

Emendamento 302
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– tali regimi devono essere accompagnati da meccanismi per tutelare i lavoratori da rischi finanziari irragionevoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 303
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– tali regimi devono essere accompagnati da meccanismi per tutelare i lavoratori da rischi finanziari irragionevoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– tali regimi devono essere accompagnati da meccanismi per tutelare i lavoratori da rischi finanziari irragionevoli.	– tali regimi devono essere accompagnati da meccanismi per tutelare i lavoratori da rischi finanziari irragionevoli ***e da una clausola di salvaguardia europea in materia di valutazione degli strumenti di capitale dei dipendenti per garantire la certezza del diritto e ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi***.

Or. it

Emendamento 305
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– tali regimi dovrebbero contribuire alla coesione in tutta l'Unione, garantendo pari opportunità ai lavoratori dipendenti, indipendentemente dal fatto che si trovino in zone rurali o urbane o in Stati membri con diversi livelli di sviluppo economico;

Or. en

Emendamento 306
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– un approdo sicuro per la valutazione degli strumenti rappresentativi di capitale dei dipendenti sulla base di criteri armonizzati dell'UE, al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre al minimo gli oneri

amministrativi;

Or. en

Emendamento 307
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli utili e orientamenti per le ESSU al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 308
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli	***soppresso***

utili e orientamenti per le ESSU al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.

Or. en

Emendamento 309
René Repasi

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli utili e orientamenti per le ESSU al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.	La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli utili e orientamenti per le ESSU al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti***, la governance democratica*** e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.

Or. en

Emendamento 310

Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli utili e orientamenti per ***le ESSU*** al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.	La Commissione, in consultazione con le parti sociali e sulla base di esempi di migliori prassi, dovrebbe elaborare modelli semplici, elementari e di sostegno di base per accordi di ripartizione degli utili e orientamenti per ***i SES*** al fine di facilitare l'attuazione, migliorare la consapevolezza in merito ai piani ESOP e far convergere i regimi di partecipazione finanziaria tra gli Stati membri. I modelli di accordi e orientamenti dovrebbero includere informazioni sui rischi finanziari associati per i dipendenti, specificare le opzioni di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti e considerare l'impatto sui dipendenti in un'ottica specifica di parità di genere.

Or. en

Emendamento 311
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Per rafforzare la capacità innovativa delle ESSU e accelerare la commercializzazione dei risultati della ricerca, il quadro dovrebbe promuovere e agevolare partenariati strutturati tra le ESSU e le università, gli istituti di ricerca e gli uffici di trasferimento tecnologico. Tali partenariati dovrebbero mirare a:
	- accelerare il processo "dai laboratori al mercato" e sostenere la creazione di spin-off;

- fornire alle ESSU l'accesso a infrastrutture di ricerca, laboratori e competenze tecniche condivisi;

- agevolare la mobilità dei ricercatori e dei laureati qualificati nelle ESSU attraverso programmi di collocamento dedicati;

- promuovere la partecipazione congiunta ai programmi di finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione;

- introdurre buoni per l'innovazione o meccanismi di sostegno analoghi che consentano alle ESSU di acquistare servizi di ricerca e sviluppo e innovazione da partner accademici.

La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e modelli di accordi di cooperazione per tali partenariati, garantendo che siano semplici, trasparenti ed equi per tutte le parti coinvolte.

Or. en

Emendamento 312
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 6 – comma 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	L'ESSU consente alle imprese di assumere e impiegare direttamente lavoratori in diversi Stati membri senza la necessità di coinvolgere datori di lavoro registrati o intermediari simili. Questa disposizione mira a ridurre gli oneri amministrativi e normativi associati all'occupazione transfrontaliera, nel pieno rispetto delle leggi nazionali applicabili in materia di lavoro, sicurezza sociale e occupazione.

Or. en

Emendamento 313
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero introdurre strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale ***armonizzati*** che consentano agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società (come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto). Tali strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale dovrebbero:	***L'"ESSU" dovrebbe*** introdurre strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale che consentano agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società (come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto). Tali strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale dovrebbero:

Or. it

Emendamento 314
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero introdurre strumenti di debito ***assimilabili*** a strumenti di capitale ***armonizzati*** che ***consentano*** agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società (come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto). Tali strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale dovrebbero:	***L'ESSU include uno strumento*** di debito ***assimilabile*** a strumenti di capitale che ***consente*** agli investitori di investire in società senza acquisire diritti di controllo su una società (come i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni tacite o i prestiti collegati al profitto). Tali strumenti di debito assimilabili a strumenti di capitale dovrebbero:

Or. en

Emendamento 315

Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– essere creati mediante la conclusione di un accordo contrattuale tra la società e l'investitore per un conferimento di capitale; tale accordo deve specificare l'importo del capitale investito***,** ***includere una data di rimborso definita e prevedere una compensazione che può assumere la forma di interessi fissi o variabili o*** di partecipazione agli utili***;***	– essere creati mediante la conclusione di un accordo contrattuale tra la società e l'investitore per un conferimento di capitale; tale accordo deve specificare l'importo del capitale investito ***e le condizioni*** di partecipazione agli utili**.**

Or. it

Emendamento 316
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– essere creati mediante la conclusione di un accordo contrattuale tra la società e l'investitore per un conferimento di capitale; tale accordo deve specificare l'importo del capitale investito***,** ***includere una data di rimborso definita e prevedere una compensazione che può assumere la forma di interessi fissi o variabili*** o di partecipazione agli utili;	– essere creati mediante la conclusione di un accordo contrattuale tra la società e l'investitore per un conferimento di capitale; tale accordo deve specificare l'importo del capitale investito o ***le condizioni*** di partecipazione agli utili;

Or. en

Emendamento 317
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di partenariati strategici tra le ESSU e l'infrastruttura digitale europea, comprese le piattaforme cloud pubbliche e le reti di innovazione tecnologica, al fine di agevolare un rapido potenziamento e l'accesso alle risorse critiche.

Or. ro

Emendamento 318
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti nelle ESSU, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le ESSU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 319
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di aumentare la certezza del diritto	La Commissione dovrebbe agevolare lo

in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti nelle ESSU, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le ESSU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	sviluppo di modelli di statuto societario ***standard e multilingue***, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le ESSU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 320
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti nelle ESSU, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le ESSU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	La Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per le ESSU e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello ***e informazioni pratiche*** siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 321
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti nelle ESSU, ***la Commissione dovrebbe agevolare*** lo sviluppo di modelli di statuto societario***,*** accordi tra azionisti ***e tutti gli altri documenti pertinenti per le*** ESSU ***e istituire*** una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione ***in tutte le lingue ufficiali dell'Unione***.	Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti nelle ESSU, ***gli Stati membri dovrebbero sostenere*** lo sviluppo di modelli di statuto societario ***e*** accordi tra azionisti ***delle*** ESSU***, mentre la Commissione potrebbe creare*** una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione.

Or. ro

Emendamento 322
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti ***nelle ESSU***, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per ***le ESSU*** e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	Al fine di aumentare la certezza del diritto in tutte le 27 giurisdizioni nazionali del mercato interno e ridurre le barriere all'ingresso nel mercato agli investimenti ***nei SES***, la Commissione dovrebbe agevolare lo sviluppo di modelli di statuto societario, accordi tra azionisti e tutti gli altri documenti pertinenti per ***i SES*** e istituire una piattaforma sulla quale tali documenti modello siano messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 323
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli standardizzati di atto costitutivo di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le ESSU. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori, investitori e sindacati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 324
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli ***standardizzati*** di atto costitutivo di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le ESSU. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori, investitori ***e*** sindacati.	***Gli Stati membri dovrebbero designare*** un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli ***nazionali*** di atto costitutivo di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le ESSU. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori, investitori***,*** sindacati***, notai e altre autorità competenti***.

Or. ro

Emendamento 325
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli standardizzati di atto costitutivo di alta qualità che	La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli standardizzati di atto costitutivo di alta qualità che

corrispondano ai requisiti armonizzati per ***le ESSU***. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori, investitori e sindacati.	corrispondano ai requisiti armonizzati per ***i SES***. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori, investitori e sindacati.

Or. en

Emendamento 326
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli standardizzati di atto costitutivo di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le ESSU. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori**,** investitori ***e sindacati***.	La Commissione dovrebbe nominare un gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli standardizzati di atto costitutivo di alta qualità che corrispondano ai requisiti armonizzati per le ESSU. Tale gruppo di esperti dovrebbe comprendere, tra l'altro, fondatori ***e*** investitori.

Or. en

Emendamento 327
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un ulteriore gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di accordi standard, equi e di alta qualità tra azionisti. Tali modelli di accordi tra azionisti dovrebbero trovare un equilibrio tra gli interessi dei fondatori e degli investitori. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i fondatori e gli investitori in capitale di rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 328
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un ulteriore gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di accordi standard, equi e di alta qualità tra azionisti. Tali modelli di accordi tra azionisti dovrebbero trovare un equilibrio tra gli interessi dei fondatori e degli investitori. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i fondatori e gli investitori in capitale di rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 329
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe nominare un ulteriore gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di accordi ***standard***, equi e di alta qualità tra azionisti. Tali modelli di accordi tra azionisti dovrebbero trovare un equilibrio tra gli interessi dei fondatori e degli investitori. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i fondatori ***e*** gli investitori in capitale di rischio.	***Gli Stati membri dovrebbero designare*** un ulteriore gruppo di esperti incaricato dell'elaborazione di modelli di accordi ***nazionali***, equi e di alta qualità tra azionisti. Tali modelli di accordi tra azionisti dovrebbero trovare un equilibrio tra gli interessi dei fondatori e degli investitori. Tale gruppo di esperti dovrebbe includere, tra l'altro, i fondatori***,*** gli investitori in capitale di rischio***, i notai e altre autorità competenti***.

Or. ro

Emendamento 330
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe istituire un Centro comune di ricerca per il diritto commerciale europeo e comparato al fine di stabilire informazioni comparabili e ad accesso aperto sulla regolamentazione delle imprese negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 331
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione dovrebbe istituire un Centro comune di ricerca per il diritto commerciale europeo e comparato al fine di stabilire informazioni comparabili e ad accesso aperto sulla regolamentazione delle imprese negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 332
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

La Commissione dovrebbe istituire un Centro comune di ricerca per il diritto commerciale europeo e comparato al fine di stabilire informazioni comparabili e ad accesso aperto sulla regolamentazione delle imprese negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 333
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	In linea con la strategia dell'Unione di ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa, le misure dovrebbero garantire che le imprese innovative stabilite negli Stati membri con livelli di accesso al capitale di rischio storicamente inferiori beneficino di opportunità di finanziamento eque. Tale approccio ridurrebbe le disparità strutturali in tutta l'Unione, rafforzerebbe la coesione tra gli Stati membri e consentirebbe alle ESSU di espandersi indipendentemente dalla loro ubicazione geografica.

Or. en

Emendamento 334
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 7 – comma 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Offrire chiarezza agli investitori europei e stranieri è una parte fondamentale

	dell'adozione del 28º regime da parte degli imprenditori, grazie alle sue norme armonizzate. L'effetto di tale regime sul capitale degli investitori dovrebbe pertanto essere calcolato e valutato come misura del successo della forma societaria.

Or. en

Emendamento 335
Pascale Piera

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. Risoluzione specializzate delle controversie	***soppresso***
Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti le ESSU, è opportuno istituire un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata al consenso delle parti interessate. Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse da tale meccanismo. La competenza in tali casi dovrebbe essere determinata conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.	
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società	

relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.

Or. fr

Emendamento 336
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Risoluzione specializzate delle controversie	***soppresso***

Or. en

Emendamento 337
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti le ESSU, è opportuno istituire un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata al consenso delle parti interessate. Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse da tale meccanismo. La competenza in tali casi	***soppresso***

dovrebbe essere determinata conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Or. en

Emendamento 338
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti le ESSU, ***è opportuno istituire*** un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata al consenso delle parti interessate. ***Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse da tale meccanismo. La competenza in tali casi dovrebbe essere determinata conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.***	Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti le ESSU, ***può essere istituito*** un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata al consenso delle parti interessate.

Or. en

Emendamento 339
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti ***le ESSU***, è opportuno istituire un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata	Al fine di accelerare la risoluzione delle controversie riguardanti ***i SES***, è opportuno istituire un meccanismo alternativo specifico per la risoluzione delle controversie. La partecipazione a tale meccanismo dovrebbe essere subordinata

al consenso delle parti interessate. Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse da tale meccanismo. La competenza in tali casi dovrebbe essere determinata conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.	al consenso delle parti interessate. Le controversie relative al diritto del lavoro individuale e collettivo dovrebbero essere escluse da tale meccanismo. La competenza in tali casi dovrebbe essere determinata conformemente agli articoli da 20 a 23 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Or. en

Emendamento 340
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 341

Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 342
Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale	***soppresso***

specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.

Or. en

Emendamento 343
Mario Mantovani

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi ***in*** inglese***, a condizione che le***	Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere ***con celerità ed efficacia*** le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ESSU, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ESSU o di azioni di ESSU e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi***, ove richiesto da almeno una***

parti interessate acconsentano.	***delle parti, anche in lingua*** inglese.

Or. it

Emendamento 344
Pascal Canfin, Laurence Farreng

Proposta di risoluzione
Allegato I – punto 8 – comma 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ***ESSU***, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ***ESSU*** o di azioni di ***ESSU*** e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.	Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un collegio speciale all'interno dei propri organi giurisdizionali nazionali, che potrebbe essere un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico a livello nazionale o un collegio all'interno di un organo giurisdizionale specifico in ciascuna entità federale, a seconda del sistema giudiziario nazionale in questione. Tali collegi dovrebbero essere incaricati di risolvere le controversie di diritto civile tra società relative alla forma societaria ***SES***, le controversie derivanti o connesse all'acquisizione di ***SES*** o di azioni di ***SES*** e le controversie tra un'ESSU e i membri del suo consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti dinanzi a tali collegi possano svolgersi in inglese, a condizione che le parti interessate acconsentano.

Or. en